

Senato della Repubblica

XIX Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 236

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, concernenti l'introduzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico

12/02/2025 - 19:05

Indice

1. DDL S. 236 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 236.	4
1.3. Trattazione in Commissione	7
1.3.1. Sedute	8
1.3.2. Resoconti sommari	9
1.3.2.1. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)	10
1.3.2.1.1. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 12 (pom.) del 24/01/2023	11
1.3.2.1.2. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 16 (pom.) del 21/02/2023	16
1.3.2.1.3. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 57 (pom.) del 03/08/2023	21
1.3.2.1.4. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 58 (pom.) del 06/09/2023	25
1.3.2.1.5. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 140 (pom.) del 16/07/2024	27
1.3.2.2. 7 ^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10 ^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	37
1.3.2.2.1. 7 ^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10 ^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 1 (pom.) del 28/02/2023	38
1.3.2.2.2. 7 ^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10 ^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 2 (pom.) del 29/03/2023	41
1.3.2.2.3. 7 ^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10 ^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 3 (ant.) del 02/05/2023	42
1.3.2.2.4. 7 ^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10 ^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 6 (ant.) del 26/07/2023	43
1.3.2.2.5. 7 ^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10 ^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 10 (ant.) del 31/07/2024	44
1.3.2.2.6. 7 ^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10 ^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 11 (pom.) del 19/11/2024	46
1.3.2.2.7. 7 ^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10 ^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 12 (pom.) del 03/12/2024	50
1.3.2.2.8. 7 ^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10 ^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 13 (ant.) del 15/01/2025	53

1.3.2.2.9. 7ª (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 9 (ant.) del 04/02/2025	57
1.3.2.2.10. 7ª (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 14 (ant.) del 12/02/2025	58
1.4. Trattazione in consultiva	76
1.4.1. Sedute	77
1.4.2. Resoconti sommari	78
1.4.2.1. 1ª (Affari Costituzionali)	79
1.4.2.1.1. 1ª(Affari Costituzionali) - Seduta n. 83 (pom., Sottocomm. pareri) del 21/01/2025	80
1.4.2.1.2. 1ª(Affari Costituzionali) - Seduta n. 273 (pom.) del 21/01/2025	82
1.4.2.2. 5ª (Bilancio)	86
1.4.2.2.1. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 341 (ant.) del 29/01/2025	87

1. DDL S. 236 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 236

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 236

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BUCALO** , **CAMPIONE** , **IANNONE** , **RAUTI** , **RUSSO** , **SALLEMI** , **LIRIS** , **SPINELLI** e **AMBROGIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 OTTOBRE 2022

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, concernenti l'introduzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico

Onorevoli Senatori. - La legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante disposizioni per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, prevede, a garanzia del concreto ed effettivo diritto allo studio e dell'integrazione dello studente con disabilità fisica, psichica o sensoriale, l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione, unitamente al sostegno.

L'articolo 13, comma 3, della stessa legge, stabilisce « l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione », con la conseguenza che, nel corso degli anni, le regioni e i comuni si sono dotati di proprie norme e regolamenti, disciplinando in modo diverso, nel territorio italiano, tale delicatissima funzione, con il suo affidamento a cooperative a seguito di gare di appalto, di bandi di accreditamento indetti dagli enti pubblici per gli enti gestori del servizio o di regole contrattuali stabilite dai datori di lavoro per i lavoratori, in conformità al relativo contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL).

Alla diversità sulla modalità del rapporto di lavoro si aggiunge anche la diversità a livello retributivo, in quanto ogni ente locale prevede il pagamento in favore del soggetto gestore del servizio (spesso cooperative) di una quota oraria del costo della prestazione, diversa per ogni territorio, che non viene corrisposta interamente all'assistente per l'autonomia e la comunicazione, ma che per una quota consistente viene trattenuta dallo stesso soggetto gestore del rapporto contrattuale, quale corrispettivo per il lavoro di organizzazione o di intermediazione della prestazione lavorativa degli assistenti, unitamente ai costi di gestione. Oltre a una retribuzione non adeguata, l'assistente per l'autonomia e la comunicazione in presenza di determinate situazioni (assenza dell'alunno o dello studente per malattia, vacanze natalizie o pasquali, scioperi dei docenti eccetera) non percepisce nessun compenso. I comuni e le regioni continuano ad avere sempre meno risorse per garantire il servizio dall'inizio dell'anno scolastico e sono spesso costretti a diminuire le ore di assistenza, con ripercussioni pesantissime sul processo di inclusione degli alunni con disabilità e sulle loro famiglie, che devono ricorrere al giudice per rivendicare il diritto dei loro figli.

Alla luce di tali considerazioni, il presente disegno di legge intende introdurre nell'organico del personale scolastico la figura dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione, come figura fondamentale per garantire l'effettivo processo di inclusione scolastica degli alunni con disabilità, dare certezza alle famiglie, che non saranno più costrette a ricorrere al giudice per far valere un diritto fondamentale dei loro figli, e valorizzare un personale altamente qualificato e specializzato, liberandola da una condizione di precarietà lavorativa e retributiva e garantendo l'applicazione del CCNL del comparto scuola. A tali fini è necessario che il Ministero dell'istruzione e del merito, nelle more della definizione del profilo contrattuale e del CCNL del comparto scuola da applicare, nonché dell'orario di lavoro dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione, provveda alla stabilizzazione

del personale che già ha svolto e attualmente svolge tale attività nelle istituzioni scolastiche pubbliche. Nello specifico, gli articoli 1 e 2 del presente disegno di legge apportano alcune modifiche alla legge n. 104 del 1992 e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, introducendo la figura dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione nell'organico del personale scolastico, con l'attribuzione esclusiva in capo al Ministero dell'istruzione e del merito di tutte le competenze relative a tale figura. L'articolo 3 definisce la procedura di stabilizzazione del personale che già svolge l'attività da diversi anni, prevedendo l'indizione su base regionale di un concorso per titoli ed esami.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante disposizioni per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate)

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 3, le parole: « , ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali » sono sostituite dalle seguenti: « l'obbligo per il Ministero dell'istruzione e del merito »;

b) all'articolo 15:

1) al comma 4, le parole: « da personale docente esperto » sono sostituite dalle seguenti: « da personale docente e da assistenti per l'autonomia e la comunicazione esperti »;

2) al comma 8, le parole: « docenti di sostegno » sono sostituite dalle seguenti: « docenti di sostegno, assistenti per l'autonomia e la comunicazione » e le parole: « specialisti della Azienda sanitaria locale e del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica » sono sostituite dalle seguenti: « specialisti dell'azienda sanitaria locale, del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio »;

3) al comma 10, dopo le parole: « compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno » sono inserite le seguenti: « e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione » e le parole: « o dal consiglio di classe » sono sostituite dalle seguenti: « , dal consiglio di classe o dagli assistenti per l'autonomia e la comunicazione ».

Art. 2.

(Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in materia di promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità)

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3:

1) al comma 2, lettera a), dopo le parole: « per il sostegno didattico » sono inserite le seguenti: « e degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione »;

2) al comma 4, le parole: « , con intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, » sono soppresse;

3) al comma 5, la lettera a) è abrogata;

4) al comma 5-bis, le parole: « lettere a), b), c) » sono sostituite dalle seguenti: « lettere b) e c) » e le parole: « fabbisogno di servizi, delle strutture e delle risorse professionali » sono sostituite dalle seguenti: « fabbisogno di servizi e delle strutture »;

b) all'articolo 7:

1) al comma 2, lettera d), dopo le parole: « dal personale docente » sono inserite le seguenti: « e dall'assistente per l'autonomia e la comunicazione » e le parole: « delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti dall'accordo di cui al comma 5-bis dell'articolo 3 » sono sostituite dalle seguenti: « del numero di ore di assistenza per l'autonomia e la comunicazione »

2) al comma 2-ter, dopo le parole: « per l'assegnazione delle misure di sostegno » sono inserite le

seguenti: « e degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione »;

c) all'articolo 10:

1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione »;

2) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione »;

d) all'articolo 13, comma 2, dopo le parole: « rivolte ai docenti » sono inserite le seguenti: « e agli assistenti per l'autonomia e la comunicazione »;

e) all'articolo 16, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *I-bis.* Le disposizioni sull'istruzione domiciliare previste dal presente articolo si applicano anche all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione ».

Art. 3.

(Procedura di stabilizzazione)

1. Al fine di garantire il diritto allo studio e la piena inclusione dell'alunno o dello studente con disabilità fisica, psichica o sensoriale, il Ministero dell'istruzione e del merito indice, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un'apposita procedura concorsuale pubblica, per titoli ed esami, finalizzata all'assunzione del personale che già svolge funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione.

2. Alla procedura concorsuale di cui al comma 1 sono ammessi a partecipare coloro che, entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, hanno svolto, per almeno trentasei mesi, anche non continuativi, funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione presso le istituzioni scolastiche pubbliche e che sono in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

3. Fermo restando quanto disposto dal comma 2, costituiscono ulteriori requisiti di accesso alla procedura concorsuale di cui al comma 1:

a) per gli assistenti per l'autonomia e la comunicazione: l'attestazione di una formazione nella lingua italiana dei segni non inferiore a 900 ore;

b) per gli assistenti per il metodo di lettura e di scritture *Braille*: l'attestazione di una formazione in tale metodo non inferiore a 900 ore;

c) per gli assistenti degli alunni con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo: il possesso di uno specifico attestato formativo in una delle tecniche cognitivo-comportamentali ovvero nella comunicazione aumentativa e alternativa.

4. La procedura concorsuale di cui al comma 1 si svolge su base regionale e i candidati sono collocati in una graduatoria di merito su base provinciale formulata sulla base del punteggio complessivo conseguito.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di esame orale e di svolgimento della procedura concorsuale di cui al comma 1 e sono fissati i termini per la presentazione delle domande di partecipazione e i criteri di valutazione dei titoli.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 7[^] Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)

1.3.2.1.1. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 12 (pom.) del 24/01/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MARTEDÌ 24 GENNAIO 2023**

12ª Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca Augusta Montaruli.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** dà conto degli esiti dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, appena svolto, nel quale si è convenuto innanzitutto di fissare per le ore 12 di venerdì 27 gennaio il termine per l'indicazione di eventuali soggetti da audire sul disegno di legge n. 403 (Promozione della pratica sportiva nelle scuole e situazione dei nuovi giochi della gioventù).

Si è inoltre stabilito di avviare, a partire dalla settimana prossima, l'esame dei seguenti disegni di legge: Atto Senato n. **73**, d'iniziativa del senatore Verducci ed altri, sul sostegno delle imprese cinematografiche e audiovisive indipendenti nonché l'Atto Senato n. **238**, d'iniziativa del senatore La Pietra, su Pistoia Blues Festival e Time Jazz. Con riferimento all'Atto Senato n. **236**, d'iniziativa della senatrice Bucalo ed altri, sull'introduzione della figura dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione, assegnato congiuntamente alla 10ª Commissione, nonché all'Atto Senato n. **279**, d'iniziativa della senatrice Testor ed altri, sulle associazioni musicali amatoriali, assegnato congiuntamente alle 6ª Commissione, il Presidente fa presente che si attiverà con la Presidenza delle richiamate Commissioni, al fine di una sollecita calendarizzazione dei suddetti provvedimenti.

L'Ufficio di Presidenza ha altresì convenuto di calendarizzare la proposta di indagine conoscitiva "su povertà educativa, abbandono e dispersione scolastica nel nostro Paese", avanzata dal senatore Verducci, nonché lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale.

Ricorda infine che nella giornata di domani una delegazione della Commissione incontrerà il Presidente dell'Assemblea nazionale della Repubblica di Bulgaria e che l'ambasciatore britannico ha rivolto un invito ai componenti della Commissione alla presentazione delle nuove opere d'arte a cura della British Government Art Collection, per giovedì 2 febbraio 2023.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REDIGENTE

(155) DAMIANI. - Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, concernenti l'introduzione dell'educazione finanziaria nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica

(158) DAMIANI. - Disposizioni per l'introduzione dell'insegnamento di educazione finanziaria nelle scuole primarie e secondarie

(Discussione congiunta e rinvio)

Il senatore **ROSSO** (FI-BP-PPE) riferisce, in primo luogo, sul disegno di legge n. 155, d'iniziativa del senatore Damiani, esponendone le finalità e segnalando che la relazione illustrativa del provvedimento

fa menzione di una ricerca pubblicata dalla Banca d'Italia nel 2018 in cui si rappresenta un significativo ritardo del nostro Paese, rispetto agli altri Paesi OCSE, per quanto concerne le conoscenze di base dei temi legati alla finanza personale, al risparmio e agli investimenti, nonché l'importanza dell'istruzione scolastica al fine di garantire livelli adeguati di comprensione dei concetti finanziari.

Evidenzia, quindi, che, con tale finalità, il disegno di legge mira ad introdurre nel sistema scolastico specifici corsi sull'educazione finanziaria nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica.

Dà conto, nello specifico, dell'articolo unico del disegno di legge, che interviene su più disposizioni della legge 20 agosto 2019, n. 92, recante "Istituzione dell'insegnamento dell'educazione civica".

In particolare, l'articolo unico novella l'articolo 1, comma 1, della legge n. 92, al fine di ampliare le finalità dell'educazione civica, prevedendo che essa contribuisca a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole anche alla vita economica, oltre che alla vita civica, culturale e sociale delle comunità (come già previsto dalla legislazione vigente).

Interviene, altresì, sull'articolo 1, comma 2, della legge n. 92, integrandone i contenuti, sicché il principio dell'educazione finanziaria è affiancato ai principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona di cui l'educazione civica mira a sostanziare la condivisione e la promozione mediante lo sviluppo, nelle istituzioni scolastiche, della conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea.

Prosegue menzionando le altre disposizioni della legge n. 92 oggetto di modifica: l'articolo 3, comma 1, al fine di prevedere che il decreto del Ministro dell'istruzione con cui sono definite le linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica assuma a riferimento, oltre alle tematiche già contemplate dal testo vigente, quella relativa "all'educazione finanziaria, con particolare riguardo alla finanza personale, al risparmio e all'investimento"; il comma 2 del medesimo articolo 3, che viene riformulato nel senso di prevedere che, nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, sia promossa anche "l'educazione finanziaria", oltre all'educazione stradale, all'educazione alla salute e al benessere, all'educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva; l'articolo 4, comma 1, allo scopo di aggiungere l'educazione finanziaria ai valori della responsabilità, della legalità, della partecipazione e della solidarietà, cui devono ispirarsi le competenze da sviluppare mediante la conoscenza dei contenuti della Costituzione, base dell'insegnamento dell'educazione civica sia nella scuola dell'infanzia e del primo ciclo, sia in quella del secondo ciclo.

Il relatore passa, quindi, ad illustrare il disegno di legge n.158, anch'esso di iniziativa del senatore Damiani, specificando che il provvedimento, composto di 5 articoli, persegue le medesime finalità dell'A.S. 155, tuttavia mediante la previsione di una disciplina *ad hoc* e non attraverso novelle alla legge n. 92 del 2019, relativa all'insegnamento dell'educazione civica.

Dà conto dell'articolo 1, il quale definisce l'educazione economica e finanziaria come "processo" attraverso il quale i soggetti, potenziali o attuali consumatori finanziari, acquisiscono o migliorano la propria comprensione di nozioni di economia e finanza e la propria conoscenza di prodotti finanziari, mediante l'informazione, l'istruzione e una "consulenza adeguata e oggettiva", sviluppando le capacità necessarie ad acquisire consapevolezza dei rischi e delle opportunità finanziarie e ad assumere scelte informate. Obiettivi e finalità della disciplina sono demandati ad un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.

Si sofferma, quindi, sull'articolo 2, che istituisce l'insegnamento dell'educazione economica e finanziaria come materia curriculare, con un monte ore annuale di almeno 33 ore, e demanda a un decreto ministeriale la definizione delle modalità e dei criteri per l'utilizzo delle risorse dell'organico dell'autonomia delle istituzioni scolastiche da destinare a tale insegnamento.

In relazione all'articolo 3, evidenzia che esso attribuisce alle regioni e alle province autonome la facoltà di stipulare appositi protocolli di intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito nell'ottica di un loro concorso, ove possibile, alla definizione degli obiettivi educativi, anche su base territoriale, nonché ai costi dell'insegnamento, nell'ipotesi di una articolazione oraria maggiore del monte ore annuale.

Fa cenno, infine, all'articolo 4, che reca la clausola dell'invarianza finanziaria, e all'articolo 5, il quale

dispone che il provvedimento entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) esprime apprezzamento per l'avvio dell'esame delle proposte legislative in titolo che, già oggetto di attenzione parlamentare nelle precedenti legislature, mirano a fornire nozioni di educazione finanziaria agli studenti delle scuole del ciclo primario.

Evidenzia che tale obiettivo risponde sia all'interesse dei futuri risparmiatori che risulteranno capaci di agire con maggiore consapevolezza nel mondo della finanza, sia alle istanze degli attori del mondo finanziario, in specie istituti bancari e assicurativi, i quali domandano di interagire con clienti più consapevoli.

Rileva che il disegno di legge n. 155 si aggancia alla legge n. 92 del 2019, introducendo in essa i nuovi riferimenti all'educazione finanziaria, mentre il disegno di legge n. 158 delinea una disciplina più articolata, che prevede, tra l'altro, il concorso delle Regioni nella predisposizione dei piani formativi scolastici in relazione all'educazione economica e finanziaria.

Interviene, quindi, il senatore [CRISANTI](#) (*PD-IDP*), dichiarando che il proprio Gruppo, per quanto non pregiudizialmente contrario alle iniziative in esame, nutre talune preoccupazioni in merito alle disposizioni che si intendono introdurre.

Rileva, innanzitutto, che la legge n. 92 del 2019, nell'istituire l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, già vi ricomprende la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società e che, in particolare, la locuzione "strutture e profili sociali ed economici" include quelle competenze economiche e finanziarie che le iniziative in titolo non paiono arricchire.

Sottolinea poi che il nuovo insegnamento andrebbe a sottrarre ore all'insegnamento dell'educazione civica.

Osserva che l'educazione finanziaria è caratterizzata da aspetti tecnici complessi per i quali si renderebbe necessaria un'apposita formazione dei docenti, che i provvedimenti in esame trascurano di considerare. Dopo aver evidenziato che il progetto legislativo in esame non è supportato da alcun sostegno finanziario e che tale carenza pregiudica ogni possibilità di formazione dei docenti, auspica comunque l'accoglimento delle proprie osservazioni, dicendosi disponibile a favorire punti di convergenza nella formulazione delle disposizioni.

Il senatore [GUIDI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) si dichiara favorevole alle proposte in esame, rilevando che l'insegnamento dell'educazione finanziaria è inerente all'educazione civica e sottolinea, al riguardo, i profili economico-solidaristici, nonché gli aspetti di vocazione sociale di tale ambito conoscitivo.

Richiama, inoltre, l'attenzione sulla centralità dell'educazione civica nel mondo scolastico, segnalando che non può essere concepita come materia a sé stante. Essa rappresenta piuttosto il perno per favorire una cultura di accettazione delle diversità, integrazione delle disabilità e riconoscimento dei diritti e dei doveri degli esseri umani, a prescindere dalla loro collocazione geografica.

Il senatore [CASTIELLO](#) (*M5S*) dichiara di condividere le proposte in esame, tese ad arricchire l'insegnamento dell'educazione civica con lo specifico profilo dell'educazione economica e finanziaria. Evidenzia la lodevolezza dell'intento legislativo soprattutto nella prospettiva di creare e potenziare gli strumenti di difesa della parte contrattuale debole.

Eccepisce, tuttavia, che le ore scolastiche da dedicare all'educazione finanziaria non possono essere ricavate a scapito delle ulteriori competenze di cui si compone l'educazione civica, ricordando, tra queste, il diritto alla salute, la sostenibilità ambientale, l'educazione stradale. Per tale ragione preannuncia un orientamento di astensione della propria parte politica sui provvedimenti in titolo.

Il Presidente [MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*) fa presente al senatore Castiello che nel corso dell'esame dei disegni di legge sarà possibile individuare proposte emendative che tengano conto di quanto emergerà in discussione generale, nell'auspicio di poter pervenire a soluzioni ampiamente condivise.

La senatrice [BUCALO](#) (*FdI*) rileva che l'insegnamento dell'educazione finanziaria, come proposto dal disegno di legge n. 155, si inserisce in modo armonico nel percorso di crescita dei bambini nell'ambito

delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo.

Fa presente peraltro che non si tratta di un insegnamento complesso, bensì di nozioni circoscritte. Con riferimento al tema della formazione degli insegnanti, ricorda che essa costituisce una priorità del Governo e che sarà, nel caso di approvazione dei provvedimenti in titolo, conseguentemente integrata. Ritiene poi importanti i contenuti del disegno di legge n. 158, nell'ottica di preparare i giovani alle richieste provenienti dal mercato del lavoro e, nella prospettiva della riforma dei curricula, che continuano ad essere ancorati ad una scuola che deve porsi l'obiettivo del cambiamento.

Il senatore [PAGANELLA](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime una convinta adesione alla finalità dei provvedimenti in titolo, che mirano a far acquisire le nozioni idonee ad evitare i gravi accadimenti che si sono registrati di recente, quali le numerose truffe ai danni dei risparmiatori, come nel caso delle banche venete. I disegni di legge si pongono pertanto in un'ottica preventiva, a beneficio in particolare degli strati sociali meno abbienti della società.

Segnala peraltro che proprio la complessità della materia giustifica le iniziative legislative in esame e, al riguardo, si augura che l'esame in Commissione possa consentire di individuare una soluzione legislativa efficace e ampiamente condivisa.

La senatrice [VERSACE](#) (*Az-IV-RE*), pur manifestando apprezzamento per la finalità dei disegni di legge in titolo relativa all'acquisizione delle nozioni di educazione finanziaria, che costituiscono indubbiamente un valore aggiunto per gli studenti delle scuole primarie, esprime perplessità per la circostanza che l'insegnamento finisce per sottrarre spazio ad altre materie afferenti all'educazione civica.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

[\(317\) ROMEO e altri. - Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe](#)
(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore [PAGANELLA](#) (*LSP-PSd'Az*), rilevando che il disegno di legge in titolo prevede un'iniziativa artistica per contribuire a ricordare la tragedia delle foibe e l'eccidio del popolo giuliano-dalmata.

A tal fine, il provvedimento modifica la legge 30 marzo 2004, n. 92, recante «Istituzione del "Giorno del ricordo" in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati».

Segnala che l'articolo unico del provvedimento, che inserisce i commi *2-bis*, *2-ter* e *2-quater* all'articolo 1 della legge citata, istituisce un concorso annuale per la realizzazione di un'installazione permanente a ricordo del dramma delle foibe da esporre, per la durata di un anno, in uno dei capoluoghi di regione italiani.

Specifica che, ai sensi del comma *2-bis*, il Ministero dell'università e della ricerca indice, con cadenza annuale, un concorso nazionale in occasione del "Giorno del ricordo", in collaborazione con le università italiane, indirizzato ai laureandi sia del corso triennale che di quello magistrale delle facoltà di architettura, design, beni culturali, ingegneria e discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (DAMS) per premiare, con un'esposizione al pubblico, il progetto e l'idea artistica più adatta a ricordare le vicende degli italiani sul confine nordorientale.

L'installazione sarà esposta per un anno e in tal modo gli istituti scolastici avranno un'ulteriore possibilità per organizzare attività di approfondimento degli avvenimenti e del relativo periodo storico, nel solco di quanto voluto dalla legge istitutiva del Giorno del ricordo.

Prosegue con l'illustrazione del comma *2-ter*, il quale demanda a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore, la fissazione dei criteri per l'emanazione del bando per la valutazione delle opere e per la scelta della città che annualmente ospiterà l'installazione artistica.

Si sofferma, infine, sul comma *2-quater*, il quale dispone che agli oneri, pari a 200.000 euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione

del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

Il [PRESIDENTE](#) concede la parola al Rappresentante del Governo che chiede di intervenire prima dell'avvio della discussione generale.

Il sottosegretario Augusta MONTARULI nell'esprimere apprezzamento per la finalità del disegno di legge in titolo, preannuncia la disponibilità del Governo a collaborare al fine di integrarne i contenuti. Al riguardo, auspica che in sede emendativa il provvedimento possa tener conto di alcuni suggerimenti del Governo, a partire dalla riformulazione dell'articolo 1, comma 1, capoverso *2-bis*, con l'obiettivo di coinvolgere anche gli studenti dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Inoltre auspica un ampliamento dei partecipanti al concorso artistico previsto dal disegno di legge in titolo, che includa tutti gli studenti universitari e dell'AFAM, e non sia circoscritto ai soli laureandi. Infine, propone di integrare il richiamato capoverso *2-bis* con l'inserimento dell'autorizzazione alla spesa di 200.000 euro annui a decorrere dal 2023.

Il relatore [PAGANELLA](#) (*LSP-PSd'Az*) concorda sulle indicazioni del rappresentante del Governo. Anche il presidente [MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*) giudica condivisibili i suggerimenti, che consentiranno un intervento migliorativo del testo normativo all'esame della Commissione.

Propone infine di rinviare l'inizio della discussione generale ad altra seduta.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*) e il senatore [OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*) convengono sulla proposta del Presidente.

Non essendovi interventi in senso contrario, il seguito della discussione è quindi rinviato.

(403) ROMEO e altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell'11 gennaio scorso, nel corso della quale è stata svolta la relazione introduttiva.

Il [PRESIDENTE](#), come già anticipato, fa presente che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha fissato il termine per far pervenire eventuali proposte di audizioni a venerdì prossimo, 27 gennaio, alle ore 12. Informa che le documentazioni acquisite nel corso del ciclo di tali audizioni informali saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse.

Prende atto la Commissione.

Propone pertanto di rinviare l'esame del provvedimento in titolo.

Nessuno intervenendo in senso contrario, il seguito della discussione è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata per domani, mercoledì 25 gennaio, alle ore 14, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 16,15.

1.3.2.1.2. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 16 (pom.) del 21/02/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MARTEDÌ 21 FEBBRAIO 2023

16ª Seduta

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce sugli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è svolta lo scorso 15 febbraio. Oltre alla decisione di calendarizzare per la corrente settimana il seguito dell'esame del disegno di legge n. 411 (Modifiche al codice della proprietà industriale), assegnato alla Commissione in sede consultiva, e l'esame del piano d'azione dell'UE contro il traffico di beni culturali (Atto UE(2022) 800 definitivo), nel corso della stessa riunione si è altresì convenuto: di concludere il ciclo di audizioni informali sul disegno di legge n. 403 (nuovi giochi della gioventù) ascoltando, la settimana prossima, rappresentanti di Sport e Salute Spa e di CONI, e richiedendo ad altri soggetti di fornire un contributo scritto, che sarà reso pubblico nella pagina *web* della Commissione; di riprendere la discussione disegno di legge n. 317 sul ricordo delle Foibe a partire dalla prossima settimana, nell'auspicio che, nelle more, possa essere assegnato anche il disegno di legge n. 533, dei senatori Menia e altri, su iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe, al fine di un eventuale abbinamento di entrambe le inattive legislative; di incardinare l'esame del disegno di legge n. 236, a prima firma della senatrice Bucalo, sull'assistente per l'autonomia e la comunicazione, assegnato in sede redigente alle Commissioni congiunte 7ª e 10ª, a partire dalla settimana prossima; di richiedere alla Presidenza del Senato il deferimento di un affare assegnato sul contrasto ai crescenti episodi di violenza nei confronti degli insegnanti e del personale scolastico e di un affare assegnato in merito alla situazione in cui versano le Istituzioni concertistico-orchestrali (ICO). Avverte che, nel frattempo, i richiamati affari sono stati deferiti e che se ne potrà iniziare l'esame sin dalla prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) invita i Gruppi a far pervenire eventuali proposte riguardanti i soggetti da audire e informa che le documentazioni acquisite nel corso del ciclo di tali audizioni informali saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse.

La Commissione conviene di fissare, su proposta del senatore [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE), a lunedì 27 febbraio il termine entro cui i Gruppi possono trasmettere alla Presidenza proposte relative ai soggetti da audire sui richiamati affari assegnati.

IN SEDE CONSULTIVA

(411) Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)
Riprende l'esame sospeso nella seduta del 14 febbraio, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - è stata svolta la relazione introduttiva e si è conclusa la discussione generale.

Il relatore [OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato) sul provvedimento in titolo, volto a recepire le indicazioni emerse nel dibattito. Il [PRESIDENTE](#) fa presente che il Governo, pur non essendo presente in seduta, ha fatto conoscere il proprio orientamento favorevole sulla proposta di parere testé illustrata dal relatore.

Il senatore [CRISANTI](#) (*PD-IDP*), nel ringraziare il relatore per aver tenuto conto in modo costruttivo delle richieste dallo stesso avanzate, preannuncia un voto favorevole sullo schema di parere.

Previa verifica del numero legale, lo schema di parere favorevole con osservazioni del relatore è posto ai voti ed accolto all'unanimità.

ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul piano d'azione dell'UE contro il traffico di beni culturali (n. COM(2022) 800 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del documento dell'Unione europea e rinvio)

La relatrice, senatrice [COSENZA](#) (*FdI*), illustra l'Atto dell'Unione europea in titolo, rilevando che il piano d'azione dell'UE contro il traffico dei beni culturali, elaborato dalla Commissione (e che sarà sottoposto all'approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio), fornisce all'Unione e agli Stati membri un quadro globale per migliorare la prevenzione, l'individuazione e la risposta a livello di giustizia penale al traffico illecito di beni culturali e ai reati connessi.

Sottolinea che la lotta al traffico illecito di beni culturali costituisce un'attività in difesa di una delle ricchezze principali dei popoli. Per il tramite della conservazione dei beni culturali, infatti, viene ogni giorno mantenuta la testimonianza delle passioni, dei pensieri individuali e collettivi e dei costumi. Essi devono essere protetti e regolamentati, anche al fine di evitare che vengano sottratti dal loro contesto naturale o mercificati per usi impropri. In tali beni si rispecchia, del resto, lo spirito dei popoli, degli artisti, delle persone e la loro identità. Con la loro trasmissione si sigilla il patto tra gli antenati, le generazioni presenti e quelle future.

Proprio sul tema del contrasto al traffico dei beni culturali, la relatrice segnala che l'Italia ha assunto molteplici iniziative, grazie all'impegno anche delle autorità preposte, fra cui il Comando di tutela del patrimonio culturale dell'Arma dei Carabinieri, che si distinguono per preparazione, abnegazione e grande professionalità. Pertanto osserva che la principale sfida è quella di favorire le iniziative internazionali nell'ambito di una rete globale volta a prevenire e reprimere i fenomeni illeciti transfrontalieri.

Entrando nel merito del documento in esame, la relatrice rileva che il Piano si compone di azioni volte a perseguire le seguenti finalità: prevenire e individuare il traffico illecito di beni culturali da parte degli operatori di mercato e degli istituti di tutela del patrimonio culturale; rafforzare le capacità delle autorità giudiziarie e delle autorità preposte al contrasto; promuovere la cooperazione internazionale; rafforzare la protezione dei beni culturali dal traffico illecito massimizzando il sostegno dei portatori di interessi.

Con specifico riferimento alle azioni chiave relative alla prevenzione e all'individuazione del traffico illecito di beni culturali, la Commissione intende: avviare, in cooperazione con l'UNESCO, un dialogo con il mercato dell'arte sugli aspetti relativi alla protezione e al commercio dei beni culturali nel mercato unico; sostenere lo scambio di informazioni tra i professionisti dei beni culturali e le autorità competenti mediante seminari e attività di apprendimento; valutare l'opportunità di estendere il sistema elettronico di regolamentazione delle importazioni di beni culturali alla gestione delle esportazioni di beni culturali; avviare un apposito studio per sostenere l'istituzione di registri di vendita da parte degli Stati membri, al fine di migliorare la tracciabilità dei beni culturali all'interno del mercato unico; collaborare con l'Organizzazione internazionale dei musei e dei professionisti museali (ICOM) per promuovere il relativo Codice etico, migliorare le capacità e offrire al personale dei musei e degli

istituti di tutela del patrimonio culturale in diversi Stati membri opportunità di formazione, al fine di registrare e proteggere più efficacemente le loro collezioni.

Quanto agli Stati membri, essi sono incoraggiati a rendere più efficaci la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità doganali e tra queste e la Commissione attraverso il sistema informativo doganale, al fine di: combattere le frodi riguardanti i beni culturali; adottare misure miranti a garantire che le collezioni pubbliche e private registrino debitamente in apposite banche dati i beni in loro possesso e segnalino i casi di reati contro il patrimonio alle autorità di contrasto, con l'aiuto di norme e strumenti concordati a livello internazionale (come la norma Object ID o la banca dati di Interpol per le opere d'arte rubate); individuare, valutare e comprendere i rischi legati al traffico illecito di beni culturali, al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo nell'ambito della loro valutazione nazionale dei rischi ai sensi della legislazione antiriciclaggio e adottare misure adeguate per attenuare tali rischi; sensibilizzare e fornire orientamenti al settore privato sul modo migliore per adempiere agli obblighi ad esso incombenti in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo in collaborazione con le autorità competenti; migliorare la cooperazione tra i soggetti obbligati del mercato dell'arte e dell'antiquariato, il settore finanziario e le Unità di informazione finanziaria condividendo conoscenze e opportunità di formazione sui rischi e sui tipi di attività illecite connessi ai beni culturali, tenendo conto nel contempo delle possibilità di cooperazione tra soggetti pubblici e privati; promuovere il Codice etico internazionale dell'UNESCO per i commercianti di beni culturali e il Codice etico dell'ICOM per i musei.

Con riferimento alle azioni chiave volte a rafforzare le capacità delle autorità giudiziarie e di contrasto, la Commissione intende: individuare e agevolare categorie più uniformi per la raccolta dei dati con il sostegno di Europol; esaminare l'opportunità di introdurre misure per l'armonizzazione e l'interconnessione a livello europeo delle banche dati degli Stati membri sui beni culturali trafugati; continuare a finanziare lo sviluppo di soluzioni volte a migliorare la tracciabilità e l'individuazione dei beni culturali; aggiungere il traffico illecito di beni culturali agli argomenti del corso introduttivo per i funzionari del corpo permanente di Frontex ai fini dell'individuazione della criminalità transfrontaliera; valutare gli strumenti investigativi digitali esistenti (compresi quelli finanziati dalla Commissione) e promuovere l'accesso degli Stati membri a tali strumenti; effettuare una mappatura delle legislazioni nazionali degli Stati membri che prevedono il reato di traffico illecito di beni culturali e l'attuazione della Convenzione di Nicosia.

Con specifico riferimento agli Stati membri, essi sono incoraggiati ad intraprendere le seguenti iniziative: istituire e gestire puntualmente banche dati nazionali *ad hoc* per i beni culturali trafugati; segnalare a Interpol i beni culturali trafugati attraverso la sua banca dati delle opere d'arte rubate; condividere informazioni con Europol e Interpol sui casi di traffico illecito di beni culturali per migliorare il quadro di intelligence; massimizzare il potenziale di EMPACT per i casi di traffico illecito di beni culturali, anche per quanto riguarda le indagini sulle reti criminali e i flussi illeciti di denaro coinvolti; sfruttare appieno il sostegno e le competenze di Europol ed Eurojust per la cooperazione transfrontaliera tra autorità di contrasto e organi giudiziari; provvedere a un adeguato sviluppo delle capacità delle autorità di contrasto e degli organi giudiziari nazionali; stipulare protocolli d'intesa tra le autorità di contrasto competenti e gli istituti di tutela del patrimonio culturale pertinenti per garantire una gestione e uno stoccaggio adeguati dei beni culturali sequestrati o confiscati; sostenere il rafforzamento e l'operatività della rete EU CULTNET per sfruttarne appieno le potenzialità, anche distaccando a tal fine presso Europol personale competente e predisponendo misure comuni quali un più rapido accesso da parte delle autorità di contrasto alle competenze necessarie di archeologi o storici dell'arte; firmare, ratificare e attuare la "Convenzione di Nicosia", sulle infrazioni relativa ai beni culturali del Consiglio d'Europa. Al riguardo, si ricorda che l'Italia ha ratificato detta convenzione ai sensi della legge n. 6 del 2022.

Con riferimento alla promozione della cooperazione internazionale, si segnala che i servizi della Commissione, in cooperazione con il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e, se del caso, gli Stati membri, intendono monitorare e riferire sui progressi compiuti nell'attuare le conclusioni del Consiglio sull'approccio dell'UE al patrimonio culturale nei conflitti e nelle crisi; aumentare il

sostegno alla protezione dei beni culturali ucraini, tramite un supporto all'evacuazione e alla tutela materiale delle collezioni; rafforzare le capacità di cooperazione transfrontaliera e d'indagine dei Paesi terzi sul riciclaggio di denaro connesso ai beni culturali, in particolare estendendo all'Asia e all'America latina l'ambito di applicazione del meccanismo globale dell'UE per la lotta al riciclaggio. Relativamente al rafforzamento della protezione dei beni culturali, si rileva che i servizi della Commissione intendono: fornire all'ICOM un sostegno finanziario per aggiornare il suo osservatorio, che raccoglie e divulga vari strumenti e materiali miranti a migliorare la comprensione della protezione dei beni culturali da parte del pubblico e ad orientare le politiche di tutela dei beni culturali a livello internazionale; sostenere l'UNESCO nella redazione di un manuale sulla segnalazione dei reati connessi al patrimonio culturale ad uso dei giornalisti; favorire iniziative di coinvolgimento dei giovani attraverso Europa creativa, il corpo europeo di solidarietà e il programma Erasmus+; avviare un dialogo con le organizzazioni giovanili pertinenti al fine di sensibilizzare alla necessità di proteggere il patrimonio culturale dalla distruzione, dal furto e dal saccheggio.

Nel ringraziare la relatrice per la completezza della relazione svolta, il [PRESIDENTE](#) concorda sul carattere strategico dell'attività di contrasto al traffico illecito dei beni culturali, alla quale ritiene che la Commissione, anche con il contributo del Governo, debba dedicare un adeguato approfondimento. Si apre la discussione generale.

Il senatore [CRISANTI](#) (*PD-IDP*) si sofferma su due aspetti a suo avviso particolarmente rilevanti, connessi al Piano in esame, relativi alla catalogazione digitale dei beni culturali e alla protezione del patrimonio culturale dei Paesi più fragili.

Con specifico riferimento alla prima questione, giudica importante acquisire elementi informativi da parte del Governo sull'attuazione del Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale, sull'adeguatezza dei finanziamenti apprestati per tale finalità e sulla sua coerenza rispetto al Piano d'azione dell'Unione europea in esame. A tal fine, chiede che la Commissione possa audire il Ministro della cultura e i responsabili delle strutture amministrative preposte all'attività di digitalizzazione. Quanto al sostegno in favore dei Paesi vulnerabili dal punto di vista del patrimonio culturale, ritiene che l'Italia debba assicurare effettive iniziative di solidarietà nei loro confronti, che non possono limitarsi a mere enunciazioni di principio.

Il senatore [GUIDI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) sottolinea che le azioni di contrasto al traffico illecito dei beni culturali si inseriscono nel più ampio ambito delle politiche pubbliche volte ad assicurare la protezione e la tutela del patrimonio culturale, che devono includere anche i beni che hanno ampie dimensioni, a cui non sempre è riservata la giusta attenzione. Spesso, prosegue il Senatore, si assiste infatti a fenomeni di incuria nei confronti di siffatti beni, anche quelli di indiscutibile valore culturale, quali i grandi acquedotti. Si tratta di beni soggetti a forme di degrado, anche di tipo ambientale, che talvolta sottendono un disagio psichico e persino crudeltà da parte di coloro che le favoriscono. Auspica che sul tema richiamato si svolgano gli opportuni approfondimenti. La senatrice [VERSACE](#) (*Az-IV-RE*) richiama l'importanza di migliorare la tracciabilità dei beni culturali all'interno del mercato unico, con particolare riferimento alle vendite *online*, che si prestano a favorire transazioni illecite.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 411

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni, riferite all'articolo 65 del Codice della proprietà industriale, come modificato dal provvedimento in esame:

i. si valuti l'opportunità di precisare che i contratti per attività per conto terzi sono esclusi dall'ambito di applicabilità della disciplina in esame, atteso che la proprietà intellettuale eventualmente generata nell'ambito dei contratti da ultimo richiamati deve essere, in via preventiva, regolata secondo intese fra le parti;

- ii. si invita a chiarire, al fine di non ingenerare possibili fraintendimenti in sede applicativa, che la disciplina in esame non si applica alle invenzioni degli studenti e dei dottorandi;
- iii. si valuti l'opportunità di novellare il comma 4, al fine di ridurre, per quanto possibile, il termine (attualmente pari a sei mesi) entro cui la struttura di appartenenza dell'inventore è tenuta a comunicare la volontà di depositare la domanda di brevetto, qualora all'invenzione (effettuata da ricercatori) collaborino studenti o dottorandi.

1.3.2.1.3. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 57 (pom.) del 03/08/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

GIOVEDÌ 3 AGOSTO 2023

57ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

MARTI

Interviene il ministro per lo sport e i giovani Abodi.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REDIGENTE

(403) ROMEO e altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 27 luglio.

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione affari costituzionali e la Commissione bilancio si sono espresse sugli emendamenti approvati lo scorso 27 luglio, rispettivamente con un parere non ostativo e con un parere non ostativo, condizionato ad una modifica dell'emendamento 5.100 (testo 3). Presenta pertanto l'emendamento 5.100 (testo 3)/5ª Commissione, pubblicato in allegato, volto a recepire la richiamata condizione.

L'emendamento 5.100 (testo 3)/5ª Commissione è posto ai voti e approvato.

Si passa alla votazione degli articoli del disegno di legge, come modificati dall'approvazione degli emendamenti.

Con successive e distinte votazioni, sono posti ai voti e approvati l'articolo 1, l'articolo 2, l'articolo 3 e l'articolo 4, come modificati dall'approvazione degli emendamenti.

Il PRESIDENTE avverte che l'articolo 4-bis non viene posto in votazione, tenuto conto che esso è stato introdotto a seguito dell'approvazione di un emendamento aggiuntivo all'articolo 4, approvato lo scorso 27 luglio.

E' indi posto ai voti l'articolo 5, come modificato, che la Commissione approva.

Il PRESIDENTE dichiara aperte le dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato a riferire favorevolmente in Aula.

La senatrice RANDO (PD-IDP), nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo sul provvedimento in titolo, ricorda i rilevanti suggerimenti che il Gruppo del Partito Democratico ha offerto al fine di arricchire ulteriormente il disegno di legge originario, già dotato di una solida impostazione, nonché di inscrivere nella cornice della modifica costituzionale in via di approvazione.

Rivolge poi un ringraziamento al ministro Abodi, per l'assiduità con cui ha seguito l'esame in sede di Commissione, e al presidente, che ha costantemente profuso il suo impegno per pervenire a soluzioni politicamente condivise.

La senatrice ALOISIO (M5S), pur lamentando il mancato accoglimento della propria proposta di incrementare le risorse a favore dell'attività sportiva giovanile, riconosce che, anche grazie

all'accoglimento di altri emendamenti dei Gruppi di opposizione, il provvedimento risulta nel complesso condivisibile. A nome del suo Gruppo, preannuncia il voto favorevole sul provvedimento esaminato.

Auspica, al riguardo, che nel prossimo disegno di legge di bilancio sia possibile inserire stanziamenti destinati a promuovere la frequentazione degli impianti sportivi da parte dei giovani appartenenti alle famiglie meno abbienti.

Esprime, infine, un ringraziamento al ministro Abodi e al presidente, il quale, in particolare, ha saputo instaurare un clima di armonia che ha consentito di arrivare a una sintesi razionale delle diverse posizioni.

Il senatore [MARCHESCHI](#) (*FdI*), nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia, ricorda che la promozione della pratica sportiva rappresenta una priorità del programma del Governo in carica e delle forze di maggioranza che lo sostengono.

Dopo essersi congratulato con il presidente per le modalità con cui ha guidato l'esame del provvedimento, si compiace del fatto che, grazie al contributo di tutte le forze politiche, la Commissione sia pervenuta, in tempi relativamente veloci, alla definizione di un testo pregevole.

Interviene indi il senatore [OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*) per dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo sul provvedimento esaminato.

Dopo essersi associato ai ringraziamenti rivolti al ministro Abodi per l'assidua presenza ai lavori della Commissione e al presidente per aver fattivamente favorito una sintesi equilibrata delle posizioni espresse da tutti i Gruppi, pone in evidenza che il disegno di legge propone un approccio innovativo allo sport, che ne esalta le dimensioni sociale ed educativa e che si rivelerà in futuro molto proficuo per la crescita del Paese nel suo complesso.

Il senatore [GUIDI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) dichiara a sua volta il voto favorevole del suo Gruppo sul provvedimento in titolo.

Esprime poi il suo apprezzamento per l'attività che il ministro Abodi sta svolgendo in seno al Governo, orientata a porre in primo piano i profili educativi dello sport.

Si congratula, infine, con il presidente Marti per l'equilibrio e l'equanimità con cui ha saputo condurre i lavori della Commissione, costantemente valorizzando le posizioni altrui. Osserva, al riguardo, che l'ascolto e la valorizzazione delle posizioni differenti dalla propria costituiscono i cardini per operare nel modo migliore nei diversi ambiti sportivo, culturale e politico.

Il senatore [PAGANELLA](#) (*LSP-PSd'Az*) dichiara il voto convintamente favorevole del suo Gruppo, ricordando che la promozione della pratica sportiva e l'istituzione dei nuovi giochi della gioventù hanno rappresentato un obiettivo legislativo del Gruppo della Lega sin dalla passata legislatura.

Manifesta poi il suo compiacimento per il fatto che tale obiettivo sia stato conseguito insieme a tutte le forze politiche presenti nella maggioranza nonché con il positivo contributo delle forze politiche di opposizione.

Nell'unirsi ai ringraziamenti rivolti al ministro Abodi e al presidente, evidenzia che il metodo che ha improntato l'esame del disegno di legge rappresenta un chiaro esempio di quella proficua collaborazione che contraddistingue la buona politica.

La senatrice [VERSACE](#) (*Az-IV-RE*) esprime a sua volta un sentito ringraziamento nei confronti della Presidenza per il clima sinergico e collaborativo che ha ispirato l'esame del disegno di legge in titolo, come conferma la circostanza che molte disposizioni contenute negli emendamenti a propria firma sono confluite negli emendamenti del relatore e pertanto nel testo finale del provvedimento. Nel preannunciare il convinto voto favorevole della propria parte politica, si sofferma sulla centralità della scuola per agevolare e valorizzare la diffusione della cultura dell'integrazione.

Non essendovi altre richieste di intervento in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge con le modifiche approvate, autorizzandolo a chiedere lo svolgimento della relazione orale e ad apportare le correzioni di carattere formale e di coordinamento che si rendessero necessarie.

Il [PRESIDENTE](#) registra con soddisfazione che su tutte le votazioni svolte la Commissione si è espressa sempre all'unanimità. Concede indi la parola al Ministro Abodi, che chiede di intervenire.

Il ministro ABODI premette di nutrire sentimenti di viva soddisfazione per l'importante tappa raggiunta con la conclusione dell'esame in Commissione del provvedimento in titolo e rivolge un convinto ringraziamento al presidente e alla Commissione tutta per l'attività svolta.

Evidenzia che le nuove disposizioni segnano, al contempo, il recupero di una memoria sportiva e un incentivo a costruire positive sinergie tra diversi ambiti, rivolte, oltre alla mera organizzazione di un appuntamento sportivo, ad una nuova qualificazione della didattica e della formazione dei docenti, ad un ampliamento infrastrutturale e ad un potenziamento degli impianti sportivi, alla promozione di più ricche e approfondite relazioni tra la scuola e il territorio.

Pone in luce gli elementi di sintonia tra il disegno di legge esaminato e il protocollo interministeriale - recentemente sottoscritto dai ministri dell'Istruzione e del Merito, per lo Sport e i Giovani, della Salute, dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'Ambiente e della sicurezza energetica e per le Disabilità - con la finalità di riattivare nelle scuole italiane lo svolgimento dei giochi della gioventù.

Anticipa, in proposito, che, sin dall'anno scolastico 2023/2024, il Governo intende porre in essere iniziative che siano segnale di un rinnovato impulso alle attività sportive in ambito scolastico, anticipando in parte i contenuti del disegno di legge, di cui auspica una rapida approvazione definitiva. Auspica, per il futuro, la prosecuzione di una proficua collaborazione tra Governo e Parlamento, rivolta a dare completa attuazione alla modifica costituzionale in via di approvazione.

Manifesta conclusivamente il suo apprezzamento per il fatto che le disposizioni esaminate equiparino, nella partecipazione ai Nuovi giochi della gioventù, gli studenti normodotati e quelli paralimpici, in tal modo superando discriminatorie configurazioni perdurate sino a tempi recenti e conferendo ai giochi una rilevante valenza umana, etica e sociale.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) esprime viva soddisfazione per la proficua attività svolta dalla Commissione dall'inizio della legislatura, resa possibile grazie al contributo della Commissione nella sua interezza. Richiama i numerosi disegni di legge approvati in un così breve periodo e, nello specifico, i disegni di legge n. [347](#) (Viaggi nella memoria), n. [486](#) (Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Regio di Parma), n. [551](#) (Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti), n. [614](#) (Istituzione del Museo della Shoah in Roma) e nn. [317](#) e connessi (Iniziative per diffondere la conoscenza della tragedia delle foibe), cui si aggiunge il disegno di legge n. [403](#), recante la promozione della pratica sportiva nelle scuole e l'istituzione dei nuovi giochi della gioventù, appena approvato. Ricorda inoltre che la Commissione ha concluso l'esame di affari su tematiche di particolare interesse. Al riguardo, menziona gli affari assegnati n. 67 (Contrasto ai crescenti episodi di violenza nei confronti degli insegnanti e del personale scolastico), n. 106 (Candidatura dell'Italia ad ospitare la fase finale degli Europei di calcio 2032), n. 66 (Situazione in cui versano le istituzioni concertistico-orchestrali (ICO)) e n. 138 (Compensi corrisposti agli artisti delle piattaforme in *streaming*), conclusi con l'approvazione, spesso all'unanimità, di atti di indirizzo nei confronti del Governo. Dopo essersi soffermato anche sull'intensa attività consultiva sugli Atti del governo, ed in particolare sullo schema di decreto legislativo correttivo dei decreti sullo sport (n. 49), esaminato congiuntamente con la 10ª Commissione, fa presente che alla ripresa dei lavori la Commissione proseguirà l'esame dei disegni di legge di cui ha già avviato l'esame, ad iniziare da quelli in materia di associazioni musicali amatoriali (Atti Senato nn. [279](#) e [503](#)), nonché dai disegni di legge n. [562](#) (Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali), n. [28](#) (Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante) e n. [236](#) (sull'introduzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico), assegnato alle Commissioni 7ª e 10ª riunite, cui si aggiungeranno altre proposte che saranno individuate dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, essendosi concluso l'esame del disegno di legge n. 403, unico punto all'ordine del giorno, la seduta già convocata per domani, venerdì 4 agosto, alle ore 9, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,35.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [403](#)

Art. 5

5.100 (testo 3)/5a Commissione

Il Relatore

All'emendamento, al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente: «a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse stanziare in favore della Società Sport e Salute Spa ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;».

1.3.2.1.4. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 58 (pom.) del 06/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MERCOLEDÌ 6 SETTEMBRE 2023

58ª Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

La seduta inizia alle ore 14,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di avviare, nelle sedute della Commissione che saranno convocate nella prossima settimana, l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 854 (Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici), dell'atto del governo n. 59 (Schema di decreto ministeriale recante la definizione dei requisiti e degli *standard* minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli Istituti tecnologici superiori - ITS Academy, nonché dei presupposti e delle modalità per la sospensione e la revoca dell'accreditamento), dell'atto del governo n. 65 (Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero della cultura per l'anno 2023, relativo ai contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi), dell'atto del governo n. 66 (Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2019-2020, con riferimento alla regione Emilia-Romagna) e dell'atto del governo n. 67 (Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2021-2023, con riferimento alla regione Puglia). Inoltre, comunica che in tali sedute riprenderà l'esame dei disegni di legge n. 238 sul sostegno alla realizzazione del Pistoia Blues Festival e del Festival internazionale Time in Jazz, n. 562 sulla promozione dei cammini come itinerari culturali e n. 28 sul sostegno e lo sviluppo della comunità educante. Inoltre, informa che si attiverà con la Presidenza della 10ª Commissione permanente, al fine di proseguire, possibilmente già a partire dalla prossima settimana, lo svolgimento delle audizioni relative al disegno di legge n. 236 (sul profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico) assegnato in sede redigente alle Commissioni riunite 7ª e 10ª. Infine, segnala che l'Ufficio di Presidenza ha stabilito di riprendere, a partire dalla settimana successiva alla prossima, l'esame degli altri provvedimenti e delle procedure già in corso prima della pausa estiva, nonché di avviare l'esame dei seguenti disegni di legge secondo un ordine di priorità che sarà stabilito in successive riunioni dell'Ufficio di Presidenza: n. 492, a firma dei senatori Pirondini ed altri, sull'istituzione di Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale; n. 507, dei senatori Verducci ed altri, sulla "mappa della memoria" per la conoscenza dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia; n. 545, della senatrice Bucalo ed altri, in materia di formazione e reclutamento degli insegnanti; n. 568, a firma dei senatori Pirondini ed altri, su promozione, tutela e salvaguardia della produzione artistica e culturale

della danza; n. 579, della senatrice Cosenza, sull'insegnamento dell'educazione emotivo-sentimentale nelle scuole; n. 637, a firma del senatore Occhiuto, sulle imprese culturali e creative; n. 762, del medesimo presidente ed altri, su semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali e misure di agevolazione fiscale per oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione; n. 785, dei senatori Calandrini ed altri, per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 "Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza"; n. 788, in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali, approvato dalla Camera dei deputati; n. 821, a firma del senatore Zanettin, sulla dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Olimpico di Vicenza.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,50.

1.3.2.1.5. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 140 (pom.) del 16/07/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MARTEDÌ 16 LUGLIO 2024

140ª Seduta

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Mazzi.

La seduta inizia alle ore 13,10.

IN SEDE REFERENTE

(1185) Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 luglio, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - sono state svolte la relazione introduttiva e la discussione generale ed è stato fissato alle ore 12 di venerdì 12 luglio il termine per la proposizione di emendamenti ed ordini del giorno.

Comunica che, alla scadenza del suddetto termine, sono stati presentati n. 4 emendamenti e un ordine del giorno, pubblicati in allegato.

Il Presidente comunica che sono giunti i pareri non ostativi della Commissione affari costituzionali e della Commissione bilancio sul testo del disegno di legge in titolo.

Il senatore [PAROLI](#) (FI-BP-PPE) aggiunge la propria firma agli emendamenti a prima firma del senatore Gasparri (1.3 e 1.4).

Si passa all'esame dell'ordine del giorno G/1185/1/7, che è dato per illustrato.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara di rimettersi al Governo per l'espressione del parere sul suddetto ordine del giorno.

Ha indi la parola il sottosegretario MAZZI, il quale esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/1185/1/7.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), dopo avervi aggiunto la firma, insiste sulla votazione dell'ordine del giorno in esame, tenuto conto che lo stesso fa seguito alle considerazioni svolte dai rappresentanti dei Gruppi di opposizione in sede di discussione generale in merito all'opportunità di informare le Camere sullo stato di avanzamento del processo di attuazione delle deleghe sullo spettacolo.

Anche il senatore [PIRONDINI](#) (M5S), nell'aggiungere la firma all'ordine del giorno in esame, dichiara di condividere la richiesta di porlo votazione avanzata dalla senatrice D'Elia. Reputa, infatti, che l'atto di indirizzo dia voce a un'esigenza di reciproca collaborazione tra Governo e Parlamento, che, a suo giudizio, dovrebbe trovare un positivo riscontro.

Nel preannunciare, a nome del suo Gruppo, l'espressione di un voto favorevole, domanda al rappresentante del Governo se possano esserci margini per una riformulazione dell'ordine del giorno in esame.

Dopo una precisazione del presidente relatore [MARTI](#) (LSP-PSd'Az) circa le ragioni che rendono non

accoglibile da parte del Governo l'atto di indirizzo in esame, il sottosegretario MAZZI, in risposta al senatore Pirondini, dichiara di giudicare non riformulabile l'impegno a comunicare anticipatamente le principali linee di indirizzo dei decreti legislativi, considerato che le medesime linee di indirizzo per l'esercizio della delega sono già contenute nei principi e criteri direttivi definiti in sede di approvazione della legge di delega.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*), nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico sull'ordine del giorno G/1185/1/7, ribadisce il suo disappunto in merito al parere contrario reso dal Governo e si rammarica del fatto che l'Esecutivo in carica non abbia neanche tentato di proporre una riformulazione dell'ordine del giorno, eventualmente diretta ad attenuarne gli impegni, ispirata ad una condivisione della sostanza dei contenuti dell'atto.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, l'ordine del giorno G/1185/1/7 viene posto in votazione e respinto.

Si passa all'esame delle proposte emendative, tutte riferite all'articolo 1 del disegno di legge.

Il senatore [PIRONDINI](#) (*M5S*), nell'illustrare gli emendamenti 1.1 e 1.2, evidenzia che entrambi sono ispirati dalla medesima finalità di dare un impulso accelerativo all'esercizio delle deleghe in materia di spettacolo, riducendo il periodo di durata della proroga, rispettivamente, a tre e a sei mesi.

Sottolinea che i due emendamenti scaturiscono dalla constatazione che le suddette deleghe avrebbero dovuto trovare compiuta attuazione nel corrente mese di luglio, anche alla luce delle molteplici dichiarazioni rese da esponenti del Governo sullo stato avanzato di redazione dei decreti legislativi.

I restanti emendamenti sono dati per illustrati.

Il senatore [PAROLI](#) (*FI-BP-PPE*) riformula l'emendamento 1.3 in un testo 2, pubblicato in allegato, preannunciando la sua disponibilità a ritirare l'emendamento 1.4 qualora il relatore e il rappresentante del Governo si esprimano favorevolmente sulla suddetta riformulazione.

Il presidente relatore [MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime parere favorevole sull'emendamento 1.3 (testo 2).

Il parere è invece contrario su tutti i restanti emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 1.4, che invita a ritirare stante l'orientamento favorevole sull'emendamento 1.3 (testo 2).

Il sottosegretario MAZZI si esprime in senso conforme al relatore.

Il senatore [PAROLI](#) (*FI-BP-PPE*) ritira, come preannunciato, l'emendamento 1.4.

Si passa alla votazione degli emendamenti.

Il senatore [PIRONDINI](#) (*M5S*), nel dichiarare il suo voto favorevole sull'emendamento 1.1 coglie l'occasione per rammaricarsi dell'avvenuto ritiro dell'emendamento 1.4, a suo giudizio preferibile rispetto all'emendamento 1.3 (testo 2).

Posti distintamente in votazione, gli emendamenti 1.1 e 1.2 sono respinti.

E' quindi posto in votazione l'emendamento 1.3 (testo 2), che viene approvato.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'emendamento approvato sarà trasmesso alle Commissioni affari costituzionali e bilancio per l'acquisizione dei pareri previsti dal Regolamento.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(1021) Istituzione del Museo del Ricordo in Roma

(Seguito della discussione e sospensione)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 3 luglio, nel corso della quale, ricorda il [PRESIDENTE](#), la Commissione ha convenuto di acquisire le fasi procedurali già svolte, di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il testo accolto in sede redigente, di rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti e di fissare il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno alle ore 12 di giovedì 4 luglio. Comunica che, alla scadenza del suddetto termine, è stato presentato un ordine del giorno, pubblicato in allegato, a firma delle senatrici Rando e D'Elia.

Si passa all'esame del suddetto ordine del giorno, che è dato per illustrato.

Ha la parola il sottosegretario MAZZI, il quale condiziona il parere favorevole sull'ordine del giorno a una riformulazione di cui dà lettura.

La senatrice [RANDO](#) (*PD-IDP*), nel ritenere non convincente la riformulazione proposta dal Governo,

auspica una riconsiderazione della stessa volta a tenere conto delle intenzioni delle promotrici.

Il senatore [VERDUCCI](#) (*PD-IDP*), ad integrazione dell'intervento della senatrice Rando, rileva criticamente che la riformulazione di cui si è data lettura è, a suo parere, una vera e propria riscrittura del testo originario dell'atto di indirizzo, ciò che appare irrituale rispetto alla prassi parlamentare. Lamenta altresì che la riformulazione sia stata proposta in assenza di interlocuzioni con le senatrici proponenti.

Passando poi al merito della proposta, pone in evidenza come la menzione di altri campi di detenzione in aggiunta a quello di Fossoli - unico citato nell'ordine del giorno presentato dalle senatrici del suo Gruppo - imponga di richiamare anche altri luoghi di prigionia che, per la tragicità delle vicende di cui furono teatro, non possono essere trascurati.

Il relatore [MARCHESCHI](#) (*FdI*), in replica, chiarisce che l'intento della proposta di riformulazione del Governo appare quello di estendere le iniziative del ricordo a campi di prigionia ulteriori rispetto a quello di Fossoli, in linea con le finalità dell'atto di indirizzo presentato dalle senatrici del Gruppo del Partito Democratico.

Dopo aver posto in luce che la proposta di riformulazione discende dalla volontà di creare una memoria condivisa e inclusiva di diverse realtà territoriali, invita i Commissari ad impegnarsi per pervenire ad un testo su cui si registri un consenso unanime, anche tenuto conto che la Commissione si è già pronunciata all'unanimità in senso favorevole al disegno di legge in titolo all'esito dell'esame in sede redigente.

Anche il senatore [ROMEO](#) (*LSP-PSd'Az*), dopo aver sottolineato che la proposta di riformulazione è intesa ad ampliare i luoghi ai quali si rivolgeranno le iniziative di ricordo, si unisce al relatore nella esortazione a pervenire a una soluzione condivisa.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto che la Commissione appare concorde nella volontà di approfondire la proposta di riformulazione del Governo nell'ottica di trovare una soluzione di sintesi delle diverse posizioni politiche, propone di sospendere l'esame dell'atto in titolo.

Il seguito della discussione è quindi sospeso.

(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»
(Seguito della discussione e approvazione)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 3 luglio, nel corso della quale, ricorda il [PRESIDENTE](#), la Commissione ha convenuto di acquisire le fasi procedurali già svolte, di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il testo accolto in sede redigente e di rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti.

Comunica che è giunto il parere non ostativo della Commissione bilancio sul testo base, corrispondente al testo approvato in sede redigente lo scorso 22 maggio.

Previa verifica del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, con successive e distinte votazioni la Commissione approva all'unanimità gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

Poiché non vi sono iscritti a parlare in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#) pone in votazione il disegno di legge, nel testo già approvato in sede redigente, che la Commissione approva all'unanimità.

IN SEDE REDIGENTE

(925) MARTI. - Istituzione della Giornata nazionale del formatore

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 3 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono pervenuti i pareri non ostativi della Commissione affari costituzionali e della Commissione bilancio, il parere favorevole della Commissione affari sociali, sanità e lavoro, mentre la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha comunicato che non renderà il proprio parere.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti.

La senatrice [RANDO](#) (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 1.1 volto a sostituire il riferimento alla Giornata nazionale "del formatore" con quello alla Giornata nazionale "dell'educatore". Al riguardo, ritiene che il termine "educatore" colga, meglio del termine "formatore", il senso della giornata che si

intende istituire con il provvedimento in titolo. Fa infine presente che alla medesima logica rispondono anche gli emendamenti nn. 2.1, 3.2 e Tit. 1, che operano analogo sostituzione del termine nelle restanti parti del disegno di legge.

Il relatore [PAGANELLA](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime parere favorevole sull'emendamento 3.1 e contrario sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario MAZZI esprime parere conforme al relatore.

Dopo che il [PRESIDENTE](#) ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, con successive e distinte votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 1.1 e 1.2, approva l'emendamento 3.1 e respinge gli emendamenti 3.2 e Tit. 1.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'emendamento approvato sarà prontamente trasmesso alla Commissione affari costituzionali e alla Commissione bilancio per i prescritti pareri.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

(1081) ROMEO e altri. - Disposizioni in materia di equipollenza alla laurea magistrale (classe LMR02) dei titoli di studio nel campo del restauro dei beni culturali nonché per l'accesso all'elenco dei restauratori di beni culturali

(1165) Carmela BUCALO e altri. - Nuove disposizioni per l'accesso dei restauratori di beni culturali e di tecnici del restauro di beni culturali ai relativi elenchi

(Seguito della discussione congiunta e rinvio. Adozione del disegno di legge n. 1081 come testo base) Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 3 luglio.

Preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa tale fase procedurale e invita il relatore ad intervenire in sede di replica.

Il relatore [PAGANELLA](#) (*LSP-PSd'Az*) propone di assumere il disegno di legge n. [1081](#) quale testo base a cui riferire gli emendamenti, manifestando sin d'ora la propria disponibilità a favorire la convergenza, attraverso apposite proposte emendative, delle disposizioni recate all'articolo 2 del disegno di legge n. 1165, che introducono una disciplina transitoria in materia di tecnici del restauro di beni culturali.

Conviene la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare alle ore 10 di giovedì 25 luglio il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno da riferire al medesimo disegno di legge n. [1081](#).

Concorda la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il [PRESIDENTE](#), anche in considerazione dell'opportunità di consentire al Governo e ai presentatori dell'ordine del giorno G/1021/1/7, presentato in sede di discussione del disegno di legge n. 1021, di poter disporre del tempo necessario al fine di poter convergere su un testo condiviso, propone di sospendere la seduta e di anticipare la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari per la programmazione dei lavori.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

La seduta, sospesa alle ore 13,50, riprende alle ore 14,10.

IN SEDE DELIBERANTE

(1021) Istituzione del Museo del Ricordo in Roma

(Ripresa e conclusione della discussione)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta in corso.

Il [PRESIDENTE](#) invita il rappresentante del Governo a riferire sugli esiti dell'interlocuzione con le promotrici dell'ordine del giorno G/1021/1/7.

Il sottosegretario MAZZI ribadisce il parere favorevole sul suddetto ordine del giorno, a condizione che esso sia riformulato nel testo di cui ha dato lettura prima della sospensione della seduta in corso, con alcune integrazioni di cui dà conto.

La senatrice [RANDO](#) (*PD-IDP*) dichiara di accogliere la proposta di riformulazione del Governo.

Il senatore [VERDUCCI](#) (*PD-IDP*), dopo avervi aggiunto la firma, esprime apprezzamento per la disponibilità del Governo a fare menzione nell'atto di indirizzo anche del campo di prigionia di

Servigliano, quale luogo emblematico della detenzione dei prigionieri antifascisti e delle operazioni di rastrellamento condotte contro gli ebrei.

Il senatore [SPERANZON](#) (*FdI*), tenuto conto che nella proposta di riformulazione si è fatto menzione delle esecuzioni perpetrate anche dalle truppe fasciste, chiede una ulteriore integrazione della stessa con il riferimento alla dittatura comunista titina della Repubblica socialista federale di Jugoslavia.

Il sottosegretario MAZZI accoglie la suddetta proposta di integrazione.

La senatrice [RANDO](#) (*PD-IDP*) riformula l'atto di indirizzo in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il senatore [VERDUCCI](#) (*PD-IDP*) si dichiara impressionato dal fatto che la sola menzione del termine "fascista" determini reazioni immediate di nervosismo da parte di alcuni esponenti della maggioranza.

In risposta, il senatore [SPERANZON](#) (*FdI*) richiama la risoluzione, approvata con il consenso di tutte le forze politiche presenti nel Parlamento europeo, nella quale si è espressa una ferma condanna di tutti i regimi totalitari, nazisti, comunisti e fascisti.

Il sottosegretario MAZZI osserva che il citato atto europeo risulta meno noto in Italia rispetto agli altri Paesi europei.

Il senatore [VERDUCCI](#) (*PD-IDP*) rileva che in Italia il Partito Comunista ha avuto un ruolo di rilievo nella fondazione della Repubblica e, per questo, l'eco del provvedimento europeo, votato anche dal Partito Democratico, è stata limitata.

Il senatore [SPERANZON](#) (*FdI*) aggiunge la firma all'ordine del giorno G/1021/1/7 (testo 2), che risulta accolto dal Governo.

Poiché non vi sono iscritti a parlare in dichiarazione di voto il [PRESIDENTE](#) avverte che, non essendo state presentate proposte emendative riferite agli articoli del disegno di legge in esame, si passa alla votazione degli articoli.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, gli articoli 1 e 2, posti distintamente in votazione, sono approvati all'unanimità.

Il [PRESIDENTE](#) pone, infine, in votazione il disegno di legge nel suo complesso, nel testo già approvato in sede redigente, che viene approvato dalla Commissione unanime.

IN SEDE CONSULTIVA

(1180) Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione

(Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [FALLUCCHI](#) (*FdI*) illustra le disposizioni del provvedimento in titolo, precisando che esso, costituito di tredici articoli, reca misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione. Con riguardo ai profili d'interesse della Commissione, segnala l'articolo 4, il cui comma 1 demanda al Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei, nominato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del provvedimento in esame, il compito di provvedere, con i poteri e le modalità previste dal medesimo articolo 2 nonché dall'articolo 3, all'esecuzione di interventi urgenti di ripristino e riqualificazione sismica degli edifici scolastici siti nella zona di intervento delimitata in data 27 dicembre 2023, danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024, nel limite di 15 milioni di euro per il 2024.

Evidenzia poi che il comma 2 dell'articolo 4 autorizza la regione Campania ad avvalersi, nelle more della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, nei territori colpiti dal predetto evento sismico del 20 maggio 2024, dell'Accordo Quadro multifornitore per il noleggio di moduli prefabbricati ad uso scolastico in eventi emergenziali per conto del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della localizzazione, progettazione e realizzazione di moduli temporanei destinati all'attività scolastica, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, nel limite massimo complessivo di 1.250.000 euro per il 2024.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale e, non essendovi richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1054) Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane

(Parere alle 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [PAGANELLA](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, che si articola in sei capi: il capo I (articoli 1 e 2) reca le norme generali; il capo II (articoli da 3 a 5) disciplina gli organi, le risorse e la programmazione strategica; il capo III (articoli da 6 a 9) disciplina i servizi pubblici; il capo IV (articoli da 10 a 14) concerne la tutela del territorio; il capo V (articoli da 15 a 20) riguarda lo sviluppo economico; il capo VI (articoli da 21 a 23) reca le disposizioni finali.

Soffermandosi sulle disposizioni di competenza della Commissione, menziona innanzitutto l'articolo 1, che ricomprende, tra le finalità delle misure dirette alla promozione delle zone montane, la tutela e la valorizzazione delle loro peculiarità storiche, artistiche, culturali e linguistiche, dell'identità e della coesione delle comunità locali, anche nell'interesse delle future generazioni.

Il medesimo articolo 1 - prosegue il relatore - prevede che gli interventi adottati a favore delle zone montane dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali siano, tra l'altro, finalizzati a tutelare e valorizzare il patrimonio culturale montano, nonché a garantire l'agevole accesso ai servizi pubblici essenziali in diversi settori, tra i quali trovano specifica menzione quelli dell'istruzione, della formazione superiore e della cultura.

Accenna poi all'articolo 3, che include l'istruzione tra i servizi essenziali prioritari di cui tener conto nel documento triennale "Strategia per la montagna italiana (SMI)".

Dà conto, quindi, dell'articolo 7, specificando che esso reca disposizioni relative alle scuole di montagna, individuate nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e di secondo grado ubicate in uno dei comuni montani, nonché nelle scuole con almeno un plesso situato in un comune montano.

L'articolo dispone l'applicazione della disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2023 (in attuazione della Riforma 1.3 della Missione 4 Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza), concernente il dimensionamento della rete scolastica, nonché della normativa di settore sul numero di alunni per classe di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009, al fine di assicurare il servizio scolastico nelle scuole di montagna.

Sottolinea che, a favore delle scuole di montagna, si prevede poi che sia attribuito un punteggio aggiuntivo, ai fini delle graduatorie provinciali, ai docenti che abbiano effettivamente prestato servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado per un determinato periodo di tempo, nonché un ulteriore punteggio aggiuntivo ai docenti che abbiano prestato servizio nelle pluriclassi delle scuole primarie ubicate nei comuni montani. Ai suddetti docenti è altresì riconosciuto un punteggio aggiuntivo - da definire in sede di contrattazione collettiva nazionale - ai fini delle procedure di mobilità.

Inoltre, al personale scolastico che presta servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado e prende in locazione un immobile ad uso abitativo, per fini di servizio, in un comune montano destinatario delle misure di sostegno ovvero in un comune ad esso limitrofo, è concesso un contributo annuale sotto forma di credito d'imposta.

Il credito d'imposta è concesso altresì a coloro che, per i medesimi fini di servizio, acquistano nel comune montano o in un comune limitrofo un immobile ad uso abitativo con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario.

Precisa che i suddetti crediti d'imposta sono riconosciuti nel limite complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Passa indi ad illustrare i contenuti dell'articolo 8, il quale introduce misure in materia di formazione superiore nelle zone montane.

In dettaglio, l'articolo prevede che le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) aventi sede nei territori dei comuni montani possano stipulare uno o più accordi di programma con il Ministero dell'università e della ricerca, al fine di promuovere le attività di formazione e di ricerca nei settori strategici per lo sviluppo delle aree montane e per la valorizzazione della specificità dei relativi territori.

Viene, inoltre, autorizzata l'erogazione di finanziamenti dedicati alle istituzioni universitarie e AFAM aventi sede nei territori dei comuni montani, in ragione della specificità delle realtà territoriali interessate, per la realizzazione di interventi per alloggi e residenze per studenti universitari.

A favore degli studenti iscritti ai corsi di studio erogati, anche parzialmente, nei territori dei comuni montani, si prevede altresì che le università possano attivare forme di insegnamento alternative, anche attraverso le piattaforme digitali per la didattica a distanza.

L'articolo prevede, infine, che una quota del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane possa essere destinata all'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti ai corsi di studio accreditati nei territori dei comuni montani.

Evidenzia che l'articolo 9, relativo ai servizi di comunicazione, dispone, tra l'altro, che il sostegno alla digitalizzazione della popolazione, attraverso il contrasto del divario digitale e culturale, rappresenti una priorità per lo sviluppo socio-economico dei territori montani, con specifico riguardo ai comuni soggetti a maggiore rischio di spopolamento.

Fa cenno, conclusivamente, all'articolo 10, recante disposizioni volte alla valorizzazione dei pascoli e dei boschi montani, il quale prevede l'acquisizione del parere (anche) del Ministro della cultura ai fini dell'adozione del decreto ministeriale di definizione delle linee guida per la valorizzazione dei sistemi agrosilvopastorali montani.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale e, non essendovi richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) dà conto degli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza appena conclusasi nella quale, innanzitutto, è stata decisa all'unanimità l'organizzazione dei lavori relativi all'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 71 del 2024, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca, che la Camera si appresta a licenziare, in prima lettura (Atto Camera n. 1902).

Nello specifico, tenuto conto che l'esame del provvedimento è calendarizzato per le sedute dell'Assemblea previste già per la prossima settimana, anche a motivo dell'imminente scadenza del decreto-legge, la Commissione ne avvierà l'esame, ove assegnato in tempo utile, nelle sedute antimeridiana e pomeridiana di giovedì 18 luglio, con lo svolgimento della relazione illustrativa e della discussione generale; si è altresì convenuto di stabilire il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno a giovedì 18 luglio, alle ore 15. L'illustrazione e la votazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno avranno luogo nella seduta di martedì 23 luglio.

Riferisce inoltre che, nella medesima riunione, si è convenuto di avviare l'esame per le prossime settimane, eventualmente anche alla ripresa dopo la pausa estiva, dei seguenti provvedimenti: disegno legge n. [1147](#) (Opzione professionalizzante nei licei classici e scientifici), d'iniziativa della senatrice Maria Cristina Cantù ed altri; disegno legge n. [992](#) (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 33, settimo comma, della Costituzione in materia di promozione e sostegno dello sport in ambito psicofisico e sociale), d'iniziativa del senatore Galliani; disegno legge n. [1123](#) (Istituzione della Giornata nazionale della cittadinanza digitale), d'iniziativa della senatrice Erika Stefani; disegno legge n. [1151](#) (Disposizioni in favore dell'Associazione Arena Sferisterio - Teatro di tradizione, per l'organizzazione del Macerata Opera Festival), d'iniziativa dell'onorevole Giorgia Latini, già approvato dalla Camera.

La Commissione ha altresì convenuto di riprendere l'esame degli Atti Senato n. [568](#) (Promozione e tutela della danza), n. [492](#) (Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale) e n. [721](#) (Contributo per il Reggio Calabria Film Fest).

È stata indi avanzata l'opportunità di un confronto fra i Gruppi parlamentari della 7ª Commissione e quelli della VII Commissione della Camera dei deputati, al fine di condividere una eventuale metodologia per l'individuazione dei provvedimenti che attribuiscono specifici finanziamenti ad eventi culturali cui attribuire priorità.

È stato inoltre conferito mandato al Presidente di rappresentare alla Presidenza della Commissione bilancio l'esigenza di poter disporre, in tempi brevi, dei pareri sui disegni di legge n. [67](#), recante riconoscimento giuridico dell'Istituto nazionale Ferruccio Parri, a prima firma della senatrice Russomando, e n. [597](#), sulla promozione della memoria dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, a prima firma del senatore Verducci.

Infine, è stato chiesto di sollecitare la ripresa dell'esame presso le Commissioni riunite 7a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport) e 10a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del disegno di legge n. [236](#) concernente l'introduzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico e l'incardinamento del disegno di legge n. [1141](#), in materia di inclusione scolastica) vertente sul medesimo oggetto.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, come convenuto poc'anzi, la Commissione è convocata alle ore 9,45 di giovedì 18 luglio con il medesimo ordine del giorno delle sedute già convocate per la corrente settimana.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,30.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. [1185](#)

G/1185/1/7

[Versace](#), [D'Elia](#), [Pirondini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1185, recante "Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106",

premesso che la redazione del cosiddetto "codice dello spettacolo" è un impegno significativo, che implica la partecipazione degli operatori del settore e un confronto preventivo col Parlamento e ha richiesto, su iniziativa dell'Esecutivo, una proroga dei termini di esercizio delle deleghe legislative in scadenza il prossimo 18 agosto,

impegna il Governo a riferire con regolarità alle Camere sull'avanzamento delle interlocuzioni sulle deleghe in oggetto, provvedendo a comunicare anticipatamente le principali linee di indirizzo dei relativi decreti legislativi, al fine di assicurare il preventivo coinvolgimento del Parlamento.

Art. 1

1.1

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «trentasei mesi» con le seguenti: «ventisette mesi».

1.2

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «trentasei mesi» con le seguenti: «trenta mesi».

1.3 (testo 2)

[Gasparri](#), [Paroli](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118, è prorogato al 31 dicembre 2024, limitatamente all'applicazione dei principi e criteri direttivi di cui alla lettera 1-bis) del medesimo comma 1».

Conseguentemente, al titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché di quelle previste

dall'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118».

1.3

[Gasparri](#), [Paroli](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il termine per l'esercizio della delega di cui alla lettera l-bis) del comma 1 dell'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n.118, come introdotto dal comma 4 dell'articolo 12 della legge 30 dicembre 2023, n. 214 è prorogato al 31 dicembre 2024».

1.4

[Gasparri](#), [Paroli](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n.118, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega previsto dal comma 2, o successivamente, quest'ultimo è posticipato di novanta giorni."»

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1021](#)

G/1021/1/7 (testo 2)

[Rando](#), [Verducci](#), [D'Elia](#), [Speranzon](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1021, riguardante l'Istituzione del Museo del Ricordo in Roma;

premessi che:

gli esuli istriani, fiumani e dalmati furono ospitati in 109 campi profughi (CRP - Centri di Raccolta Profughi) sparsi su tutto il territorio nazionale;

alcuni di questi campi furono utilizzati durante il periodo della seconda guerra mondiale come luoghi di esecuzione, detenzione o transito di persone di religione ebraica, indirizzate ai lager nazisti - come quello di Fossoli o la Risiera di San Sabba o il campo di prigionia di Servigliano -; veri o presunti oppositori del regime fascista e nazista o prigionieri di guerra - come quello di Altamura -. In questi campi trovarono la morte migliaia di persone a causa delle condizioni degli stessi o per le vere e proprie esecuzioni sommarie a opera delle truppe naziste e fasciste. Dopo la fine della seconda guerra mondiale fino, nei casi più lunghi, all'inizio degli anni '70, i CRP ospitarono gli esuli in condizioni proibitive o quantomeno estremamente disagiate;

oggi in molti di questi campi non esistono strumenti funzionali o sufficienti a raccontare le varie fasi storiche di quei luoghi e le vicende che là, o a partire da là, si svilupparono impedendo di fatto la conoscenza di momenti storici complessi e drammatici, in particolare nei campi che hanno visto succedersi la violenza nazifascista con la durezza dell'accoglienza degli esuli in fuga dalla dittatura comunista della Repubblica socialista federale di Jugoslavia,

impegna il Governo - in collaborazione con i comuni in cui insistono i campi, le realtà che si occupano degli stessi, ove presenti, o che sono custodi e promotrici della memoria delle vite che passarono, vissero, morirono - a intervenire affinché siano poste in essere tutte le iniziative necessarie, a partire da un'opportuna segnaletica, per ridare memoria alle storie tragiche di questi luoghi e a prevedere che la storia dei campi profughi abbia un ruolo di rilievo all'interno del costituendo Museo del Ricordo.

G/1021/1/7

[Rando](#), [D'Elia](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1021, riguardante l'Istituzione del Museo del Ricordo in Roma;

premessi che il Campo di Fossoli, presso Carpi, ha una lunga storia che va dal 1942 al 1970:

da luogo di prigionia di militari nemici a campo di concentramento per ebrei e, dal 1944, a campo di transito e di polizia (*Polizei und Durchgangslager*), utilizzato dalle SS come anticamera dei *lager* nazisti;

dal 1947 all'agosto 1952 fu sede dell'esperienza di solidarietà e fraternità di Nomadelfia per opera di don Zeno Saltini; da luglio 1954, fu area di accoglienza per profughi istriani in fuga dal regime titino: all'interno del campo venne infatti allestito il Villaggio San Marco, villaggio che sino al marzo 1970 ha ospitato complessivamente 150 famiglie;

la fase del villaggio San Marco è la più longeva tra quelle del Campo Fossoli ed è quella che ha portato alle visibili trasformazioni del Campo,

impegna il Governo:

in collaborazione con il Comune di Carpi e la Fondazione Fossoli, ad intervenire per la valorizzazione e la fruibilità del Campo Fossoli, affinché ne siano facilmente leggibili e conosciute le fasi storiche e le vicende, personali e collettive, che in esso si svilupparono.

**1.3.2.2. 7[^] (Cultura e patrimonio culturale,
istruzione pubblica) e 10[^] (Affari sociali,
sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza
sociale)**

1.3.2.2.1. 7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 1 (pom.) del 28/02/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 7^a e 10^a RIUNITE

7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport)
10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

MARTEDÌ 28 FEBBRAIO 2023

1^a Seduta

Presidenza del Presidente della 7^a Commissione

MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REDIGENTE

(236) Carmela BUCALO e altri. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, concernenti l'introduzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico

(Discussione e rinvio)

Il senatore OCCHIUTO (FI-BP-PPE), relatore per la 7^a Commissione, fa presente che il disegno di legge in questione è in linea con i seguenti principi di rilevanza costituzionale: l'inclusione e la tutela del segmento della popolazione scolastica con determinate difficoltà, nonché l'uguaglianza, che esige per tutti i territori dello Stato medesimi livelli di qualità del servizio. Il provvedimento in esame disciplina l'inserimento degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali nei ruoli del Ministero dell'istruzione e del merito, mentre la normativa vigente demanda l'attivazione di tale figura agli enti locali, ed affianca tale figura a quella dei docenti di sostegno.

L'articolo 1 del disegno di legge reca alcune novelle alla legge 5 febbraio 1992, n. 104. La novella di cui al comma 1, lettera *a*), prevede, per gli assistenti per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, il trasferimento dall'ambito degli enti locali a quello del suddetto Ministero.

Le novelle di cui alla lettera *b*), numeri 1) e 2), dello stesso articolo 1, comma 1, inseriscono la figura degli assistenti in oggetto nella composizione del Gruppo per l'Inclusione Territoriale (GIT) e del Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI). Il GIT, in base alla normativa vigente, è previsto per ciascun ambito territoriale provinciale o metropolitano, ed è composto da personale docente esperto nell'ambito dell'inclusione (anche con riferimento alla prospettiva bio-psico-sociale) e nelle metodologie didattiche inclusive e innovative. Il GLI, in base alla normativa vigente, è previsto a livello di ciascuna istituzione scolastica ed è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno - ed eventualmente da personale amministrativo, tecnico e ausiliario (personale ATA) -, nonché da specialisti dell'azienda sanitaria locale e del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica; nell'ambito di tale composizione, la novella dispone l'inserimento degli assistenti in esame, nonché

degli specialisti delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative sul territorio.

L'oratore ricorda che sia il GIT che il GLI hanno la loro specifica rilevanza, supportando le istituzioni scolastiche e il personale docente a vari livelli, sia per la definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI), sia per la realizzazione del Piano per la Inclusione, cioè gli strumenti elaborati, in una dimensione di corresponsabilità tra le varie professionalità della scuola, affinché questa sia il più inclusiva possibile pur in presenza di situazioni critiche.

L'articolo 2 del disegno di legge, composto da un unico comma, reca "Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in materia di promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità", incidendo, nello specifico: alla lettera *a*), sull'articolo 3 del predetto decreto legislativo; alla lettera *b*), sull'articolo 7 dello stesso; alla lettera *c*), sull'articolo 10; alla lettera *d*), sull'articolo 13, comma 2; alla lettera *e*), sull'articolo 16.

La lettera *a*) reca 4 novelle all'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 66 del 2017, in materia di prestazioni e competenze. Una prima novella integra il comma 2, lettera *a*), del suddetto articolo 3, prevedendo che lo Stato provveda all'assegnazione nella scuola statale oltre che dei docenti per il sostegno didattico - come previsto a legislazione vigente - anche degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione. È questa la disposizione che sottrae agli enti locali una competenza che - prosegue l'oratore - è esercitata dagli stessi con livelli di qualità non uniformi sul territorio nazionale, anche in ragione delle difficoltà finanziarie in cui versano i medesimi enti. Inoltre, dalla formulazione della disposizione (con particolare riferimento all'espressione "oltre che dei docenti per il sostegno didattico"), emerge con chiarezza che la figura dell'insegnante di sostegno e la figura dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione sono ben distinte.

Con un'ulteriore novella, si abroga la lettera *a*) del comma 5 del medesimo articolo 3. Tale lettera prevede - a legislazione vigente - che gli enti territoriali provvedano ad assicurare, nei limiti delle risorse disponibili, gli interventi necessari per garantire l'assistenza di loro competenza, inclusa l'assegnazione del personale, ferme restando le diverse competenze dei collaboratori scolastici. La lettera *b*), prosegue il Relatore per la 7^a Commissione, reca due novelle all'articolo 7 del decreto legislativo n. 66 del 2017, in materia di piano educativo individualizzato (PEI); nello specifico: i) modifica il comma 2, lettera *d*), prevedendo che gli interventi di inclusione nell'ambito della classe e in progetti specifici, indicati dal PEI, siano svolti oltre che dal personale docente - come previsto a legislazione vigente - anche dall'assistente per l'autonomia e la comunicazione. La novella dispone, inoltre, che il PEI indichi la proposta del numero di ore di assistenza per l'autonomia e la comunicazione, e non più - come previsto attualmente - la proposta «delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, secondo le modalità attuative e gli *standard* qualitativi previsti dall'accordo di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 3»; ii) integra il comma 2-*ter* del citato articolo 7. Tale comma prevede - a legislazione vigente - che con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano definiti le modalità, anche tenuto conto dell'accertamento dell'*handicap* di cui all'articolo 4 della legge n. 104/1992, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui al medesimo articolo 7 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche. La novella in commento prevede che tale decreto definisca anche le modalità per l'assegnazione degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione. La lettera *c*), poi, reca due novelle all'articolo 10 del decreto legislativo n. 66 del 2017, in materia di individuazione e assegnazione delle misure di sostegno. In particolare, la prima novella integra il comma 1 del suddetto articolo 10. Tale comma prevede - a legislazione vigente - che il dirigente scolastico, sulla base del PEI di ciascun alunno, raccolti le osservazioni e i pareri del GLI, sentito il GIT, al fine di realizzare un ambiente di apprendimento favorevole allo sviluppo dell'autonomia delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, invii all'ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno. La novella in commento prevede che il dirigente scolastico invii al medesimo ufficio scolastico regionale anche la richiesta complessiva dei posti di assistenza per l'autonomia e la comunicazione. La seconda novella al richiamato articolo 10

incide sul comma 2 del medesimo articolo, prevedendo che l'ufficio scolastico regionale assegni le risorse nell'ambito non solo di quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno ma anche nell'ambito delle omologhe risorse relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione.

La lettera *d*) integra l'articolo 13, comma 2, del citato d.lgs. 66/2017, in materia di formazione in servizio del personale della scuola, prevedendo che le istituzioni scolastiche, nell'ambito della definizione del piano di formazione inserito nel Piano triennale dell'offerta formativa, individuino le attività rivolte non solo ai docenti - come previsto a legislazione vigente - ma anche agli assistenti per l'autonomia e la comunicazione.

La lettera *e*), infine, inserisce il comma 1-*bis* nell'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 66/2017. Il nuovo comma prevede che le disposizioni sull'istruzione domiciliare previste dal medesimo articolo 16 si applichino anche all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione.

Il senatore [RUSSO](#) (*FdI*), relatore per la 10^a Commissione, rileva che l'articolo 3 prevede lo svolgimento di una procedura concorsuale pubblica per l'assunzione, da parte del Ministero dell'istruzione e del merito, dei soggetti che già svolgono le funzioni di assistente per l'autonomia e la comunicazione.

Dà quindi conto della procedura prevista, che deve essere indetta entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, svolgersi su base regionale e dare luogo a una graduatoria di merito su base provinciale. I commi 2 e 3 specificano i requisiti richiesti per la partecipazione, anche in riferimento alla lingua italiana dei segni, al metodo di lettura e di scrittura *Braille* e all'assistenza degli alunni con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo. Il comma 5 demanda a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze la definizione delle modalità di svolgimento della procedura concorsuale.

Le disposizioni illustrate configurano un percorso di internalizzazione degli assistenti alla comunicazione, idoneo a permettere ai professionisti che hanno maturato una corretta esperienza sul campo di svolgere la propria attività in modo stabile, sulla base di livelli di qualificazione omogenei, assicurando così l'efficacia complessiva del servizio, spesso affidato a personale privo di preparazione professionale specifica.

Il [PRESIDENTE](#) concede la parola alla senatrice [BUCALO](#) (*FdI*) che, in qualità di prima firmataria del disegno di legge in titolo, rivolge un sentito ringraziamento ai relatori per la completezza delle relazioni svolte.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*) chiede che le Commissioni riunite possano svolgere un ciclo di audizioni al fine di acquisire elementi istruttori prima dell'avvio della discussione generale.

Il presidente [MARTI](#), d'intesa con la senatrice [CANTU'](#) (*LSP-PSd'Az*), vicepresidente della 10^a Commissione permanente, propone di fissare per le ore 18 di lunedì 6 marzo il termine per la trasmissione di eventuali proposte riguardanti soggetti da audire sul provvedimento in titolo.

Sulla proposta concordano le Commissioni riunite.

Il seguito della discussione è rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

1.3.2.2.2. 7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 2 (pom.) del 29/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 7^a e 10^a RIUNITE

7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 2

MERCOLEDÌ 29 MARZO 2023

Presidenza della Vice Presidente della 7^a Commissione

[VERSACE](#)

indi del Presidente della 7^a Commissione

[MARTI](#)

Orario: dalle ore 16,05 alle ore 16,55

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI SNALS CONFSAL, DELLA GILDA UNAMS E
DELL'ANIEF, IN MERITO ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 236 (ASSISTENTE
AUTONOMIA E COMUNICAZIONE NEI RUOLI PERSONALE SCUOLA)*

1.3.2.2.3. 7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 3 (ant.) del 02/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 7^a e 10^a RIUNITE

7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 3

MARTEDÌ 2 MAGGIO 2023

Presidenza della Vice Presidente della 7^a Commissione

[COSENZA](#)

indi del Presidente della 10^a Commissione

[ZAFFINI](#)

Orario: dalle ore 12,35 alle ore 13,25

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI ALLEANZA COOPERATIVE ITALIANE SUL
DISEGNO DI LEGGE N. 236 (ASSISTENTE AUTONOMIA E COMUNICAZIONE NEI RUOLI
PERSONALE SCUOLA)*

1.3.2.2.4. 7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 6 (ant.) del 26/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 7^a e 10^a RIUNITE

7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 6

MERCOLEDÌ 26 LUGLIO 2023

Presidenza della Vice Presidente della 10^a Commissione

CANTU'

Orario: dalle ore 8,50 alle ore 10

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI FISH (FEDERAZIONE ITALIANA PER IL SUPERAMENTO DELL'HANDICAP), ASSOCIAZIONE ASACOM (ASSISTENTI ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE), FAND (FEDERAZIONE TRA LE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ), UICI (UNIONE ITALIANA CIECHI E IPOVEDENTI), FIRST (FEDERAZIONE ITALIANA RETE SOSTEGNO E TUTELA DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ) E ENS (ENTE NAZIONALE SORDI) SUL DISEGNO DI LEGGE N. 236 (ASSISTENTE AUTONOMIA E COMUNICAZIONE NEI RUOLI PERSONALE SCUOLA)

1.3.2.2.5. 7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 10 (ant.) del 31/07/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 7^a e 10^a RIUNITE

7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport)
10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 2024

10^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione

[ZAFFINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano.
La seduta inizia alle ore 9,15.*

IN SEDE REDIGENTE

(236) Carmela BUCALO e altri. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, concernenti l'introduzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico

(1141) MARTI. - Modifiche all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in materia di inclusione scolastica

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 236, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1141, e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 28 febbraio 2023.

Intervenendo anche a nome del correlatore Occhiuto, il relatore per la 10^a Commissione [RUSSO](#) (Fdl) illustra la finalità del disegno di legge n. 1141, il quale mira a porre rimedio alla persistente assenza di una disciplina organica della figura dell'assistente all'autonomia e alla comunicazione, sulla base di un approccio differente da quello caratterizzante il disegno di legge n. 236.

L'articolo 1 modifica pertanto l'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 66 del 2017 e vi introduce i commi 4-*bis* e 4-*ter*, con cui sono esplicitati titoli e requisiti per lo svolgimento dell'attività professionale, rinviando ad un accordo in sede di Conferenza unificata la definizione dei profili dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione, della formazione professionale e del relativo ordinamento didattico.

In considerazione dell'affinità della materia, il presidente [ZAFFINI](#) propone la congiunzione del disegno di legge n. 1141 con il disegno di legge n. 236, già in discussione.

Le Commissioni riunite convengono.

La senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP) segnala l'opportunità di procedere anche alla congiunzione del disegno di legge n. 793, a sua volta analogo per materia. Sussiste tuttavia al riguardo la preclusione costituita dall'assegnazione alla sola 7^a Commissione.

Il presidente [ZAFFINI](#) assicura quindi il proprio impegno ai fini della riassegnazione del disegno di legge segnalato, così da poter procedere alla successiva congiunzione.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.3.2.2.6. 7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 11 (pom.) del 19/11/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 7^a e 10^a RIUNITE

7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport)
10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

MARTEDÌ 19 NOVEMBRE 2024

11^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione

[ZAFFINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REDIGENTE

(186) *Maria Domenica CASTELLONE e altri. - Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di formazione specialistica dei medici*

(823) *Maria Cristina CANTU' e altri. - Disposizioni in materia di innovazione ed evoluzione dei contratti di formazione medico-specialistica e per la valorizzazione dei ricercatori sanitari*

(1260) *Carmela BUCALO e altri. - Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recanti disposizioni in materia di formazione specialistica dei medici*

- e della petizione n. 938 ad essi attinente

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore [MARTI](#) (LSP-PSd'Az) dà conto in primo luogo del disegno di legge n. 186, recante modifiche alla legislazione in materia di formazione dei medici, con particolare riferimento a quella specialistica.

L'articolo 1 reca modificazioni al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, in materia di reti formative integrate tra università e strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale, certificazione di conoscenze e competenze, criteri per le equipollenze e le affinità tra le differenti tipologie di specializzazione, esercizio dell'attività di medico di medicina generale in caso formazione in un altro Stato membro dell'Unione europea, assegnazione di incarichi convenzionali in sostituzione, contratto tra medico e regione o provincia autonoma, contenuti del corso di formazione specifica in medicina generale, competenze didattiche e di ricerca, istituzione dei corsi di formazione specifica in medicina generale, definizione del giudizio finale dei partecipanti ai corsi di formazione specifica in medicina generale, ammissione alle scuole di specializzazione medica, contratto annuale di formazione-lavoro, attività tutoriale, trattamento economico del medico partecipante ai corsi di specializzazione e riparto delle risorse tra le università, esercizio della libera professione intramuraria e di altre prestazioni, copertura assicurativa, Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica, nonché di istituzione dell'albo nazionale degli esperti in accreditamento delle scuole di specializzazione e di un osservatorio regionale per la formazione sanitaria specialistica.

L'articolo 2 prevede che le aziende sanitarie locali possano attribuire incarichi dirigenziali di assistenza sanitaria primaria ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, mentre l'articolo 3 concerne la possibilità per i medici specialisti in medicina di comunità e delle cure primarie di accedere alle posizioni dirigenziali presso le case della comunità e gli ospedali di comunità.

Il disegno di legge n. 823 reca, secondo le finalità e i principi generali enunciati dall'articolo 1, disposizioni intese a superare la carenza quantitativa e qualitativa di medici specialisti e di ricercatori di alta specialità.

L'articolo 2 reca modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, al fine di prevedere nuovi percorsi di formazione specialistica dei medici.

L'articolo 3 integra il contenuto dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 368 del 1999, con riferimento ai contratti di formazione specialistica di cui al precedente articolo 2.

Il successivo articolo 4 modifica l'articolo 38 del medesimo decreto legislativo n. 368 in merito alle modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche previste dalla formazione specialistica, alla designazione e all'attività dei *tutor* che affiancano i medici in formazione, alla progressiva assunzione di responsabilità da parte di questi ultimi, alle verifiche periodiche mediante lo svolgimento di prove da parte dei medesimi specializzandi.

L'articolo 5 concerne l'introduzione della figura del *tutor senior*.

L'articolo 6 è volto a prevedere che nella sezione autonoma per le funzioni di ricerca presso gli IRCSS pubblici siano ricomprese le posizioni dirigenziali. Le stesse disposizioni si applicano, per quanto compatibili, anche agli istituti zooprofilattici sperimentali e all'Istituto superiore di sanità. Con riferimento a quest'ultimo sono inoltre dettate disposizioni relative al rapporto di lavoro del personale di ricerca.

Il successivo articolo 7 reca disposizioni di armonizzazione e coordinamento.

L'articolo 8 demanda a un decreto ministeriale la definizione della disciplina per l'introduzione e lo sviluppo, quale strumento operativo a supporto della rete formativa dei corsi di formazione medica specialistica, della procedura di supporto clinico multidisciplinare collegiale di tipo *Virtual Hospital* (SCMC-VH), che può essere svolta all'interno del sistema formativo *Second Opinion Supporting-Teaching Hospital* (SOS-TH).

L'articolo 9 reca varie disposizioni di natura finanziaria, relative anche ai mezzi di copertura degli oneri, prevedendo fra l'altro un incremento del trattamento economico complessivo lordo dei medici in formazione specialistica.

Il disegno di legge n. 1260 reca modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

L'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, interviene sugli articoli 36 e 37 del decreto legislativo, concernenti l'ammissione alle scuole di specializzazione, il contratto tra specializzando e ateneo della scuola scelta e l'organizzazione della scuola di specializzazione in rete formativa.

La successiva lettera *c)* prevede tra l'altro che al termine di ogni anno di corso ciascuna scuola organizzi le prove di esame di fine anno e che i medici specializzandi debbano superare una prova d'esame teorica e una pratica.

La lettera *d)* è tesa a prevedere che il trattamento economico degli specializzandi sia articolato in una quota fissa erogata dall'ateneo e in una componente variabile a carico del Fondo sanitario nazionale. Tale indennità, in base alla successiva lettera *f)*, può essere di importo superiore per le specializzazioni meno attrattive.

La lettera *e)* prevede che i medici specializzandi possano partecipare alle attività libero-professionali intramurarie, in *équipe* con i dirigenti medici dell'unità presso la quale svolgano la loro attività assistenziale.

La successiva lettera *f)*, in particolare, demanda a un decreto ministeriale il riordino delle scuole di specializzazione, mentre la lettera *g)* interviene sulla disciplina dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica, aggiungendo ai parametri che devono essere tenuti in considerazione per la valutazione dei requisiti di idoneità della rete formativa il rispetto sia degli obiettivi formativi dei medici specializzandi sia della giusta rotazione dei medesimi medici all'interno della rete.

Vengono, inoltre, previste sanzioni per i casi di inadempienza da parte delle scuole agli obblighi di cui all'articolo 43 del decreto legislativo n. 368.

Il senatore [ZULLO](#) (*FdI*) segnala l'opportunità di avviare congiuntamente anche la trattazione del disegno di legge n. 963, recante delega legislativa al Governo in materia di formazione specifica in medicina generale.

Concorda la senatrice [CASTELLONE](#) (*M5S*), che inoltre esprime soddisfazione relativamente all'avvio della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo, stante l'attuale necessità di interventi mirati riguardo la formazione post-laurea dei medici. In riferimento ai contenuti delle proposte in discussione, con particolare riferimento al disegno di legge n. 186, segnala in primo luogo l'esigenza di disporre di strumenti idonei alla programmazione del numero dei posti per la formazione specialistica, prevedendo altresì sistemi di penalizzazione per i casi di cambiamento o abbandono del percorso intrapreso. Risulta inoltre auspicabile provvedere alla trasformazione del rapporto contrattuale degli specializzandi in contratto di formazione lavoro e superare le preclusioni alla possibilità di esercizio della libera professione intramuraria.

Un'ulteriore necessità è rappresentata dalla predisposizione di criteri formativi a livello nazionale, mentre il disegno di legge n. 823 privilegia a tale riguardo la dimensione regionale. Gli attuali percorsi di formazione dei medici di medicina generale sono del resto attualmente affidati alle Regioni, mentre occorre il superamento di tale sistema in favore del passaggio alla formazione specialistica vera e propria.

Infine, ai fini del prosieguo della trattazione giudica utile procedere allo svolgimento di audizioni di soggetti qualificati e rappresentativi.

Il senatore [CRISANTI](#) (*PD-IDP*) segnala il disegno di legge n. 890, a sua firma, avente ad oggetto l'istituzione di un corso di specializzazione universitario post laurea in medicina generale e di prossimità, al fine della congiunzione con la discussione dei provvedimenti in titolo, tenuto conto della similarità degli intenti sottesi alle diverse iniziative e, conseguentemente, della opportunità di confrontarsi sulle proposte di disciplina.

Anticipa, con l'occasione, che il disegno di legge di cui è primo firmatario, oltre a istituire e disciplinare il corso di specializzazione in medicina generale e di prossimità, dispone l'inquadramento dei medici di medicina generale e di prossimità impiegati presso le case di comunità come dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale.

Osserva, inoltre, che si renderà necessario allineare le nuove disposizioni in materia di programmazione delle specializzazioni con il testo, recentemente licenziato dalla 7^a Commissione, relativo alle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, riaffermando una posizione di contrasto al cosiddetto "imbuto formativo", già fortemente sostenuta dal Gruppo del Partito Democratico in sede di esame dei disegni di legge n. 915 e congiunti.

Fa altresì presente che l'incremento dei posti di specializzazione non appare sufficiente, di per sé, a garantire un'adeguata risposta alla domanda di fabbisogno di specialisti, in ragione del fatto che, per determinate specializzazioni, neppure i posti previsti riescono ad essere coperti. Al fine di superare la suddetta criticità, reputa che si renda necessario incentivare la domanda di accesso alle formazioni specialistiche con più scarsa adesione.

Dopo aver fornito alcune precisazioni tecniche sull'utilizzo della locuzione "ricerca sanitaria", esprime, infine, preoccupazione per una disgregazione dell'offerta formativa che potrebbe conseguire al venir meno di un organo garante di uniformi criteri che presiedano all'accesso alle scuole di specializzazione.

La senatrice [CANTU'](#) (*LSP-PSd'Az*) fa presente la necessità di un'attenta valutazione da parte della Presidenza in merito alla questione dell'abbinamento del disegno di legge n. 963, che implicherebbe il passaggio alla sede referente del complesso dei disegni di legge, già assegnati in sede redigente.

La senatrice [ZAMBITO](#) (*PD-IDP*) sottolinea l'affinità in materia caratterizzante il disegno di legge n. 963. L'eventuale passaggio dei disegni di legge alla sede referente non sarebbe comunque da giudicare negativamente, in ragione dell'elevata importanza del tema.

Il relatore [MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*), dopo aver ricordato che le Commissioni 7^a e 10^a hanno dato prova di proficua collaborazione nel corso dell'esame dei disegni di legge n. 915 e congiunti, anche in virtù del ruolo di relatore svolto dal presidente Zaffini, auspica l'avvio di un analogo approfondito confronto sui provvedimenti in esame, tenuto conto della rilevanza degli argomenti in discussione, nonché della volontà delle Commissioni riunite di affrontare tali argomenti in modo organico e strutturale.

Fatti salvi i necessari approfondimenti di carattere procedurale, si dichiara, quindi, in linea di principio non contrario alla congiunzione dell'esame con ulteriori iniziative legislative vertenti su un tema analogo, al fine di favorire il confronto e la convergenza delle idee e delle posizioni.

Il presidente [ZAFFINI](#) condivide l'impostazione del relatore. Sottolinea quindi l'esigenza di una riforma di sistema ampiamente condivisa dalle diverse forze politiche.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

[\(236\)](#) Carmela BUCALO e altri. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, concernenti l'introduzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico

[\(1141\)](#) MARTI. - Modifiche all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in materia di inclusione scolastica

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 31 luglio.

Il presidente [ZAFFINI](#) specifica che è stata richiesta la riassegnazione alle Commissioni riunite del disegno di legge n. 793, già assegnato alla 7^a Commissione, ai fini della congiunzione con la discussione dei disegni di legge in titolo, come sollecitato nella precedente seduta.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,30.

1.3.2.2.7. 7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 12 (pom.) del 03/12/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 7^a e 10^a RIUNITE

7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport)
10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

MARTEDÌ 3 DICEMBRE 2024

12^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione

[ZAFFINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove.

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE REFERENTE

(186) *Maria Domenica CASTELLONE e altri. - Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di formazione specialistica dei medici*

(509) *Sandra ZAMPA. - Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e altre disposizioni in materia di formazione medica*

(823) *Maria Cristina CANTU' e altri. - Disposizioni in materia di innovazione ed evoluzione dei contratti di formazione medico-specialistica e per la valorizzazione dei ricercatori sanitari*

(890) *CRISANTI e altri. - Istituzione del corso di specializzazione universitario post laurea in medicina generale e di prossimità*

(963) *ZULLO e altri. - Delega al Governo in materia di riordino della disciplina della formazione specifica in medicina generale*

(1260) *Carmela BUCALO e altri. - Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recanti disposizioni in materia di formazione specialistica dei medici*

- e della petizione n. 938 ad essi attinente

(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente [ZAFFINI](#) rende conto che i disegni di legge n. 186, 823 e 1260, già in discussione congiunta in sede redigente, sono stati riassegnati in sede referente.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Intervenendo in sostituzione del relatore Marti, il presidente [ZAFFINI](#) (Fdl) riferisce innanzitutto sul disegno di legge n. 509, dando conto dell'articolo 1, che modifica il comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 368 del 1999, prevedendo l'ampliamento delle competenze richieste ai fini della formazione del medico chirurgo, l'istituzione, presso ogni università, di un dipartimento integrato di coordinamento tra università e strutture della sanità territoriale, al fine della creazione di un percorso unitario che favorisca la qualità e le capacità formative, didattiche e di ricerca.

L'articolo 2 reca modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo n. 368. Si prevede, tra i requisiti per l'acquisizione del diploma di medico chirurgo specialista, un periodo di formazione svolto dalle

università, con il concorso delle regioni e delle province autonome, in collaborazione con la rete formativa, definita a livello regionale o interregionale e che le attività di docenza e di tutoraggio, relative a tale formazione professionalizzante vengano svolte anche dal personale dipendente e convenzionato del Servizio sanitario nazionale.

Il successivo articolo 3 modifica gli articoli 21 e 24 del suddetto decreto legislativo, sostituendo il corso di formazione specifica in medicina generale, gestito dalle regioni e dalle province autonome e avente una durata di tre anni, con il diploma di specializzazione in medicina generale, di comunità e delle cure primarie, gestito dalle università con il concorso delle regioni e delle province autonome e avente una durata di quattro anni.

L'articolo 4 modifica la disciplina della procedura di determinazione del fabbisogno stimato e ponderato dei corsi universitari di formazione di laurea specialistica, precisando che, tra gli elementi da considerare, figura il ricambio generazionale. Prevede, inoltre, che il riparto del fabbisogno sia effettuato tra le regioni, anziché tra le scuole di specializzazione. Disciplina, infine, un pubblico concorso nazionale, per titoli ed esami, per l'accesso ai corsi in oggetto, compresi quelli per la formazione specialistica in medicina generale, di comunità e delle cure primarie, stabilendo i criteri di attribuzione del punteggio.

L'articolo 5 riguarda la determinazione, con decreto ministeriale, delle modalità per l'ammissione alle scuole di specializzazione, dei contenuti e delle modalità delle prove, nonché dei criteri per la valutazione dei titoli e per la composizione della commissione. Demanda inoltre a un decreto ministeriale la definizione dei casi e delle modalità di trasferimento dei medici in formazione specialistica.

L'articolo 6 innova la disciplina del trattamento economico, previdenziale e normativo dei medici in formazione specialistica.

L'articolo 7 reca norme per il superamento del divario numerico tra i laureati in medicina e chirurgia e i posti disponibili nella programmazione dei corsi di specializzazione universitaria del Servizio sanitario regionale.

In base all'articolo 8, la formazione specialistica delle professioni sanitarie di farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo, odontoiatra e veterinario deve attuarsi con le modalità previste dall'articolo 6, anche con riferimento al trattamento economico e normativo.

L'articolo 9 prevede che i membri dell'Osservatorio nazionale della formazione sanitaria specialistica siano eletti con cadenza triennale.

L'articolo 10 fissa a due il numero dei rappresentanti degli specializzandi nel Consiglio nazionale degli studenti universitari, mentre l'articolo 11 istituisce un tavolo per la formazione universitaria con il compito di verificare lo stato di attuazione del provvedimento.

L'articolo 1 del disegno di legge n. 890 disciplina il corso di specializzazione in medicina generale e di prossimità, introducendo nel titolo IV del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il capo I-bis, al fine di definire i requisiti per l'accesso, la durata, gli obiettivi didattici, le metodologie di insegnamento e apprendimento, i programmi delle attività teoriche e pratiche e l'articolazione della formazione.

L'articolo 2 prevede l'inquadramento del medico di medicina generale e di prossimità, operante presso le case della comunità, nell'area dirigenziale del Servizio sanitario nazionale. Consente inoltre ai medici di medicina generale e di prossimità non operanti presso le case della comunità di svolgere l'attività di medico di medicina generale in convenzione.

L'articolo 3 prevede un corso di specializzazione abilitante all'esercizio dell'attività di medico di medicina generale e di prossimità destinato a coloro che già svolgano l'attività professionale in qualità di medici di medicina generale.

Il disegno di legge n. 963 reca una normativa di delega al Governo per il riordino della disciplina della formazione specifica in medicina generale.

Gli articoli 1 e 2 specificano l'oggetto e le finalità della delega, nonché i principi e i criteri direttivi, concernenti, in particolare, la durata quadriennale del corso di formazione in medicina generale, il rapporto di lavoro, il compenso annuo, l'equipollenza tra la formazione in medicina generale e quella in medicina di comunità e in medicina interna.

L'articolo 3 reca norme in ordine alla quantificazione e alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'esercizio della delega.

Gli articoli 4 e 5 recano, rispettivamente, una clausola di salvaguardia in ordine alla compatibilità delle norme del provvedimento in esame con gli statuti e le norme di attuazione delle autonomie territoriali speciali e il termine per l'entrata in vigore.

In conclusione, considerata l'affinità di materia, propone la congiunzione dei disegni di legge appena illustrati con i disegni di legge nn. 186, 823 e 1260, già all'esame congiunto delle Commissioni riunite. Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(236) Carmela BUCALO e altri. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, concernenti l'introduzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico

(793) Cecilia D'ELIA e altri. - Istituzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità

(1141) MARTI. - Modifiche all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in materia di inclusione scolastica

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 236 e 1141, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 793, e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 19 novembre.

Intervenendo anche a nome del correlatore Occhiuto, il relatore per la 10a Commissione [RUSSO](#) (*FdI*) rileva in primo luogo che l'articolo 1 del disegno di legge n. 793 indica le funzioni del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale, avente il compito di realizzare interventi finalizzati all'inclusione scolastica dell'alunno con disabilità.

Il successivo articolo 2 riconosce la qualifica di assistente a coloro che abbiano conseguito quella di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore professionale socio-sanitario, nonché a coloro che abbiano svolto l'attività di assistenza nei servizi di inclusione scolastica per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi.

In considerazione dell'analogia di materia, il presidente [ZAFFINI](#) propone la congiunzione del disegno di legge n. 793 con i disegni di legge nn. 236 e 1141, già in discussione congiunta.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,20.

1.3.2.2.8. 7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 13 (ant.) del 15/01/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 7^a e 10^a RIUNITE

7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport)
10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 15 GENNAIO 2025

13^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione

[ZAFFINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(186) *Maria Domenica CASTELLONE e altri. - Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di formazione specialistica dei medici*

(509) *Sandra ZAMPA. - Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e altre disposizioni in materia di formazione medica*

(823) *Maria Cristina CANTU' e altri. - Disposizioni in materia di innovazione ed evoluzione dei contratti di formazione medico-specialistica e per la valorizzazione dei ricercatori sanitari*

(890) *CRISANTI e altri. - Istituzione del corso di specializzazione universitario post laurea in medicina generale e di prossimità*

(963) *ZULLO e altri. - Delega al Governo in materia di riordino della disciplina della formazione specifica in medicina generale*

(1260) *Carmela BUCALO e altri. - Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recanti disposizioni in materia di formazione specialistica dei medici*

- e della petizione n. 938 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 dicembre 2024.

Il presidente [ZAFFINI](#) pone in evidenza la complessità della materia oggetto dei disegni di legge in titolo, caratterizzati peraltro da notevoli differenze di approccio. Segnala inoltre l'opportunità di un ampliamento di prospettiva, stante per esempio l'opportunità che l'intervento legislativo riguardi anche il settore della medicina veterinaria. Propone pertanto di procedere alla costituzione di un Comitato ristretto per la redazione di un testo unificato.

Propone inoltre le ore 12 di domani, giovedì 16 gennaio, quale termine per la designazione dei componenti del Comitato, nel limite di uno per Gruppo per ciascuna Commissione, inteso che il relatore Marti ne farà comunque parte.

Il senatore [CRISANTI](#) (PD-IDP) condivide la proposta di costituzione di un Comitato ristretto ai fini della redazione di un testo in grado di valorizzare gli elementi comuni alle proposte legislative in

titolo, con particolare riguardo ai temi del ruolo e della formazione. Propone tuttavia che dell'organo ristretto possano far parte anche i primi firmatari dei disegni di legge in esame.

Il presidente [ZAFFINI](#) fa presente l'opportunità di evitare una composizione pletorica dell'organo, ferma restando la possibilità per i senatori interessati di contribuire con il loro apporto ai lavori.

Il presidente della 7a Commissione [MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*), relatore, esprime la sua piena condivisione delle indicazioni del presidente Zaffini.

In risposta al senatore Crisanti fa presente - anche sulla base dell'esperienza di lavoro maturata in occasione della discussione dei disegni di legge aventi ad oggetto la soppressione del numero chiuso nella facoltà di medicina - che circoscrivere la composizione dei comitati ristretti costituisce condizione imprescindibile per una efficiente espletazione del mandato ad essi affidato. D'altra parte la mancata istituzionalizzazione della presenza dei firmatari in seno all'organo non impedisce loro di prendere parte alle riunioni, che restano altresì aperte anche al contributo del personale tecnico.

La senatrice [CANTU'](#) (*LSP-PSd'Az*) condivide l'impostazione della Presidenza e valuta favorevolmente la possibilità di un ampliamento relativo ai temi del rafforzamento della sanità veterinaria, già oggetto del disegno di legge n. 225, di cui è prima firmataria.

Non essendovi obiezioni, le proposte precedentemente formulate dal presidente Zaffini si intendono accolte.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(236) Carmela BUCALO e altri. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, concernenti l'introduzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico

(793) Cecilia D'ELIA e altri. - Istituzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità

(1141) MARTI. - Modifiche all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in materia di inclusione scolastica

(Seguito della discussione congiunta e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 3 dicembre 2024.

In assenza di richieste di intervento in discussione generale, il senatore [RUSSO](#) (*FdI*), relatore per la 10^a Commissione, intervenendo anche a nome del correlatore Occhiuto, presenta un testo unificato dei disegni di legge in titolo (pubblicato in allegato). Specifica che la proposta è stata redatta tenendo conto della priorità da accordare al riconoscimento della figura dell'assistente alla comunicazione e al relativo inquadramento, particolarmente per mezzo della contrattazione collettiva a livello nazionale, nonché dell'esigenza di tutelare i diritti degli operatori già impegnati ai fini dell'inclusione scolastica. Il testo si caratterizza inoltre per la facoltà accordata alle Regioni e ai Comuni di scegliere di procedere all'assunzione degli assistenti alla comunicazione attraverso concorsi pubblici o di ricorrere a forme di esternalizzazione.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*), premesso il suo orientamento favorevole rispetto alla proposta di testo unificato formulata dai relatori, ricorda che le Commissioni riunite hanno svolto specifiche audizioni con riferimento al disegno di legge n. 236, d'iniziativa della senatrice Bucalo.

Anche sulla base dei contributi dei soggetti auditi, richiama l'attenzione sulla delicatezza di alcuni profili del tema in discussione, a partire dall'eventuale, a suo giudizio discutibile, inquadramento nel Ministero dell'istruzione di una figura, quale l'assistente per l'autonomia e la comunicazione, chiamata ad operare al confine tra l'ambito del diritto allo studio e il più generale ambito del diritto all'inclusione.

Ulteriore elemento di delicatezza è a suo avviso rappresentato dalla circostanza che l'avvio dell'*iter* parlamentare del suddetto provvedimento ha ingenerato negli operatori del settore aspettative di stabilizzazione.

Accenna poi alla complessità discendente dalla presenza di molteplici esperienze territoriali, anche a livello di legislazione regionale, in merito alla figura in discussione. Al riguardo, nel dichiararsi d'accordo con la proposta di consentire alle regioni e agli enti locali di assumere a tempo indeterminato

personale che ha maturato esperienza nello svolgimento delle funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione, solleva il problema di rendere effettiva tale possibilità stanziando idonei finanziamenti a favore degli enti territoriali.

Alla luce di tali considerazioni, chiede che siano assicurati tempi congrui per l'elaborazione delle proposte emendative.

La senatrice [BUCALO](#) (*FdI*), espresso apprezzamento per le riflessioni della senatrice D'Elia, dichiara di condividere la proposta di testo unificato formulata dai relatori, nella quale, tramite l'istituzione della figura professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione, si riconosce la validità del servizio prestato dagli operatori del settore e si persegue l'obiettivo della piena integrazione degli studenti con disabilità.

Nel reputare fondamentale il superamento delle difformità presenti negli ordinamenti regionali in materia di definizione della figura in discussione e di disciplina delle sue funzioni, concorda con le disposizioni del testo unificato intese ad introdurre nell'ordinamento nazionale una definizione dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione, nonché a garantirne pienamente i diritti prevedendo l'applicazione alla figura dei contratti collettivi di categoria.

Esprime, infine, apprezzamento per la disponibilità dei relatori a considerare i contributi che perverranno in fase emendativa, anche con riguardo ad eventuali proposte di stanziamento di risorse destinate a supportare gli enti territoriali nella stabilizzazione degli operatori del settore.

Constatato l'orientamento delle Commissioni riunite, favorevole all'adozione del testo unificato, il presidente [ZAFFINI](#) propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno a esso riferiti alle ore 12 di martedì 28 gennaio.

Le Commissioni riunite convergono.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 236, 793 E 1141 (Assistente autonomia e comunicazione nei ruoli personale scuola)

N. [236](#), [1141](#), [793](#)

NT1

I Relatori

Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in materia di promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità

Art. 1

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo e in attuazione dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è istituita la figura professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione, nel rispetto del riparto di competenze di cui all'articolo 117, comma terzo, della Costituzione. L'assistente per l'autonomia e la comunicazione è un professionista socio-educativo che svolge funzioni di mediazione e assistenza alla comunicazione, di supporto all'acquisizione delle autonomie e alle relazioni rispetto ai contesti educativi, didattici e formativi, tenuto conto delle diverse condizioni di disabilità. I contratti collettivi nazionali di lavoro definiscono la declaratoria dei profili professionali dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione, comprensiva di specifiche e contenuti professionali, il trattamento economico e ogni istituto contrattuale.

4-bis. La professione di assistente per l'autonomia e la comunicazione di cui al comma 4 è esercitata da coloro che hanno conseguito il diploma di laurea L-19.

4-ter. La professione di assistente per l'autonomia e la comunicazione di cui al comma 4 è,

altresì, esercitata da:

a) coloro che, ai sensi dell'articolo 1, commi da 594 a 599, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell'articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonché dell'articolo 4 della legge 15 aprile 2024, n. 55, e fermo restando il decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520, sono in possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore professionale socio-sanitario;

b) coloro che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, hanno svolto, per almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione e sono in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

4-quater. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con accordo in sede di Conferenza unificata, ai sensi degli articoli 4 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti l'ambito di attività dei profili professionali e le relative funzioni caratterizzanti, nonché la formazione professionale di ciascun profilo e il relativo ordinamento didattico»;

b) al comma *5-bis*, le parole: «di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere *b)* e *c)*» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli enti territoriali che forniscono l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale di cui alla lettera *a)* del comma 5 e le società che mediante appalti o subappalti di servizi o mediante qualsiasi altra forma di affidamento forniscono la predetta assistenza riconoscono ai lavoratori coinvolti il trattamento economico più favorevole previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al comma 4 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 11 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

c) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«*6-bis.* In sede di prima applicazione, al fine di salvaguardare e valorizzare la professionalità acquisita negli anni dal personale degli assistenti all'autonomia e alla comunicazione, le regioni e gli enti locali possono procedere ad assumere con contratto subordinato a tempo indeterminato e, a tal fine, possono indire un'apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami. Alla procedura concorsuale di cui al primo periodo, sono ammessi a partecipare coloro che, entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, hanno svolto, a qualsiasi titolo, per almeno trentasei mesi, anche non continuativi, funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione presso le regioni e gli enti locali che procedono all'assunzione o presso le società di cui al comma *5-bis* e che sono in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.».

1.3.2.2.9. 7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 9 (ant.) del 04/02/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 7^a e 10^a RIUNITE

7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 9

MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 2025

Presidenza della Vice Presidente della 10^a Commissione

[CANTU'](#)

Orario: dalle ore 11,10 alle ore 11,45

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI
ITALIANI (ANCI) SUL TESTO UNIFICATO DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 236, 793 E 1141
(ASSISTENTE AUTONOMIA E COMUNICAZIONE NEI RUOLI PERSONALE SCUOLA)*

1.3.2.2.10. 7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 14 (ant.) del 12/02/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 7^a e 10^a RIUNITE

7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport)
10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 2025

14^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione

[ZAFFINI](#)

Interviene il ministro della cultura Giuli.

La seduta inizia alle 9,40.

IN SEDE REFERENTE

(186) *Maria Domenica CASTELLONE e altri. - Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di formazione specialistica dei medici*

(509) *Sandra ZAMPA. - Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e altre disposizioni in materia di formazione medica*

(823) *Maria Cristina CANTU' e altri. - Disposizioni in materia di innovazione ed evoluzione dei contratti di formazione medico-specialistica e per la valorizzazione dei ricercatori sanitari*

(890) *CRISANTI e altri. - Istituzione del corso di specializzazione universitario post laurea in medicina generale e di prossimità*

(963) *ZULLO e altri. - Delega al Governo in materia di riordino della disciplina della formazione specifica in medicina generale*

(1260) *Carmela BUCALO e altri. - Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recanti disposizioni in materia di formazione specialistica dei medici*

(1364) *ZAFFINI e ZULLO. - Norme in materia di formazione specialistica dei medici veterinari e delega al Governo per il riordino delle scuole di specializzazione di area veterinaria - e della petizione n. 938 ad essi attinente*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 186, 509, 823, 890, 963 e 1260, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1364, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 gennaio.

Il relatore [MARTI](#) (LSP-PSd'Az) rivolge preliminarmente un sentito ringraziamento al Ministro della cultura che, dopo aver preso parte all'odierna riunione della 7a Commissione dedicata all'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 201 del 2024, recante misure urgenti in materia di cultura (AS 1374), ha dato disponibilità a rappresentare il Governo anche nella presente seduta delle Commissioni riunite, a testimonianza dell'attenzione e del rispetto nei confronti dell'attività parlamentare.

Entrando nel merito del disegno di legge n. 1364, si sofferma anzitutto sull'articolo 1, che conferisce

delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino delle scuole di area veterinaria, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi elencati. Sono inoltre dettate specifiche disposizioni inerenti alla procedura per l'adozione dei decreti legislativi. Si prevede, altresì, che i decreti legislativi in oggetto provvedano al coordinamento delle disposizioni vigenti. Dall'attuazione delle disposizioni in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 2 prevede l'istituzione di scuole di specializzazione in sanità pubblica veterinaria (SPV) presso i dipartimenti di medicina veterinaria delle università. Il medico veterinario in formazione, all'atto dell'iscrizione presso la SPV, stipula un contratto con l'ateneo cui afferisce la scuola medesima per lo svolgimento di attività lavorative assistenziali presso enti o aziende sanitarie appartenenti alla rete formativa delle scuole di specializzazione, nell'ambito delle convenzioni stipulate dall'ateneo con i suddetti enti e aziende.

Tenuto conto dell'affinità di contenuti, propone la congiunzione della discussione della proposta legislativa illustrata con il seguito dell'esame dei disegni di legge n. 186 e connessi.

Coglie peraltro l'occasione per preannunciare l'imminente presentazione di un disegno di legge in materia di istituzione del profilo professionale del coordinatore di ricerca clinica operante nell'ambito degli studi clinici, auspicando che vi siano le condizioni per la sua congiunzione con i disegni di legge in titolo.

Preso atto della proposta del relatore, il presidente [ZAFFINI](#) accerta il consenso delle Commissioni riunite in merito all'abbinamento del disegno di legge n. 1364 con gli altri disegni di legge in titolo, già in esame congiunto, per il prosieguo dell'*iter*.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

[\(236\) Carmela BUCALO e altri.](#) - *Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, concernenti l'introduzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico*

[\(793\) Cecilia D'ELIA e altri.](#) - *Istituzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità*

[\(1141\) MARTI.](#) - *Modifiche all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in materia di inclusione scolastica*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 15 gennaio.

Il presidente [ZAFFINI](#) comunica che alla scadenza del termine sono stati presentanti 92 emendamenti al testo unificato dei disegni di legge nn. 236, 793 e 1141 (pubblicati in allegato).

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [236](#), [1141](#), [793 NT1](#)

Art. 1

1.1

[Ternullo, Silvestro](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 4 con il seguente:

«4. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo e in attuazione dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è istituita la figura professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione, nel rispetto del riparto di competenze di cui all'articolo 117, comma terzo, della Costituzione. L'assistente per l'autonomia e la comunicazione è un professionista socio-educativo che svolge funzioni di mediazione e assistenza alla comunicazione, di supporto all'acquisizione delle

autonomie e alle relazioni rispetto ai contesti educativi, didattici e formativi, tenuto conto delle diverse condizioni di disabilità. I Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro definiscono la declaratoria dei profili professionali dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione, comprensiva di specifiche e contenuti professionali, il trattamento economico e ogni istituto contrattuale. La professione di assistente per l'autonomia e la comunicazione di cui al comma 4 è regolamentata ed è compresa nell'ambito delle professioni non organizzate in Ordini e Collegi.»

1.2

[Murelli](#), [Minasi](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «4», primo periodo, sostituire le parole: «è istituita la figura professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione» con le seguenti: «sono definite le modalità di attuazione della funzione di assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità».

1.3

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Barbara Florida](#), [Aloisio](#), [Pirondini](#)

Al comma 1, lettera a), "capoverso 4", apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «è istituita», inserire le seguenti: «, ferme restando le diverse competenze dei collaboratori scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto come definite dal CCNL, comparto istruzione e ricerca, vigente,»;

b) sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'assistente per l'autonomia e la comunicazione è un operatore socio educativo che svolge funzioni di supporto anche in relazione all'acquisizione e al mantenimento di autonomie e di abilità relazionali nei contesti scolastici ed educativi per la piena integrazione delle persone nelle diverse condizioni di disabilità, garantendo anche il diritto all'educazione e alla formazione delle persone affette da malattie rare, nelle scuole di ogni ordine e grado, assicurando che il piano diagnostico terapeutico assistenziale personalizzato di cui all'articolo 4, comma 1 della legge 10 novembre 2021, n. 175, sia attivato anche in ambiente scolastico, con il supporto del personale appositamente formato.».

1.4

[Barbara Florida](#), [Castellone](#), [Mazzella](#), [Aloisio](#), [Pirondini](#)

Al comma 1, lettera a), "capoverso 4", apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «è istituita», inserire le seguenti: «, ferme restando le diverse competenze dei collaboratori scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto come definite dal CCNL, comparto istruzione e ricerca, vigente,»;

b) sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'assistente per l'autonomia e la comunicazione è un operatore socio-educativo che svolge funzioni di supporto anche in relazione all'acquisizione e al mantenimento di autonomie e di abilità relazionali nei contesti scolastici ed educativi per la piena integrazione delle persone nelle diverse condizioni di disabilità.».

1.5

[Barbara Florida](#), [Castellone](#), [Aloisio](#), [Mazzella](#), [Pirondini](#)

Al comma 1, lettera a), "capoverso 4", apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «è istituita», inserire le seguenti: «, ferme restando le diverse competenze dei collaboratori scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto come definite dal CCNL, comparto istruzione e ricerca, vigente,»;

b) *sostituire le parole* «è un professionista socio-educativo» *con le seguenti*: «è un operatore socio educativo»;

c) *sopprimere le seguenti parole*: «tenuto conto delle diverse condizioni di disabilità»;

d) *dopo le parole*: «I contratti collettivi nazionali di lavoro definiscono», *inserire le seguenti*: «, nell'ambito di quanto stabilito dall'Accordo in Conferenza unificata sul profilo di cui al successivo comma 4-*quater*,».

1.6

[Ternullo, Silvestro](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso "4", apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo:*

1) *sostituire le parole*: «è istituita la figura professionale dell'assistente» *con le seguenti*: «è istituita la figura dell'assistente»;

2) *dopo le parole*: «della Costituzione.» *inserire le seguenti*: «Ferre restando le diverse competenze dei collaboratori ed operatori scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto come definite dal CCNL, comparto istruzione e ricerca, vigente,»;

b) *al secondo periodo:*

1) *sostituire le parole*: «è un professionista socio-educativo» *con le seguenti*: «è un operatore socio educativo»;

2) *sopprimere le parole*: «tenuto conto delle diverse condizioni di disabilità»;

c) *al terzo periodo:*

1) *dopo le parole*: «I contratti collettivi nazionali di lavoro definiscono» *inserire le seguenti*: «nell'ambito di quanto stabilito dall'Accordo in Conferenza Unificata sul profilo di cui al successivo comma 4-*quater*»;

2) *sostituire le parole*: «profili professionali» *con le seguenti*: «profilo professionale».

1.7

[Marti](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso "4", apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere la parola*: «professionale»;

b) *sostituire le parole*: «professionista socio educativo» *con le seguenti*: «operatore socio educativo»;

c) *sostituire le parole*: «dei profili professionali» *con le seguenti*: «del profilo professionale».

1.8

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia](#)

In tutto l'articolo, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «assistente per l'autonomia e la comunicazione», *con le seguenti*: «educatore all'autonomia e alla comunicazione».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «Gli enti territoriali che forniscono l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale di cui alla lettera a) del comma 5 e le società che mediante appalti o subappalti di servizi o mediante qualsiasi altra forma di affidamento forniscono la predetta assistenza», *con le seguenti*: «Gli enti territoriali che forniscono il servizio per l'autonomia e la comunicazione personale di cui alla lettera a) del comma 5 e le società che mediante appalti o subappalti di servizi o mediante qualsiasi altra forma di affidamento forniscono il predetto

servizio».

1.9

[Camusso](#), [D'Elia](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Crisanti](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire, ovunque ricorra, la parola: «assistente» con la seguente: «educatore»;*

b) *al comma 1, lettera c), capoverso 6-bis, sostituire la parola: «assistenti» con la seguente: «educatori».*

1.10

[D'Elia](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «4» primo periodo, dopo le parole: «nel rispetto del riparto di competenze di cui all'articolo 117, comma terzo, della Costituzione», inserire le seguenti: «e dell'articolo 118, comma quarto, della Costituzione».

1.11

[D'Elia](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «4», dopo le parole: «della Costituzione.» inserire le seguenti: «Ferme restando le diverse competenze dei collaboratori ed operatori scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto come definite dal CCNL, comparto istruzione e ricerca, vigente,»;

1.12

[Murelli](#), [Minasi](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «4», secondo periodo, sostituire le parole: «L'assistente per l'autonomia e la comunicazione è un professionista socio-educativo che svolge funzioni» con le seguenti: «La funzione di assistenza all'autonomia e alla comunicazione è riferita ad attività».

1.13

[Bucalo](#), [Iannone](#)

Al comma 1, lettera a), al capoverso "4", al secondo periodo sostituire le parole: «è un professionista socio-educativo» con le seguenti: «è un operatore socio-educativo».

1.14

[Mazzella](#)

Al comma 1, lettera a), "capoverso 4", al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, garantendo anche il diritto all'educazione e alla formazione delle persone affette da malattie rare, nelle scuole di ogni ordine e grado, assicurando che il piano diagnostico terapeutico assistenziale personalizzato di cui all'articolo 4, comma 1 della legge 10 novembre 2021, n. 175, sia attivato anche in ambiente scolastico, con il supporto del personale appositamente formato.».

1.15

[D'Elia](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «4», dopo le parole: «I contratti collettivi nazionali di lavoro definiscono» inserire le seguenti: «nell'ambito di quanto stabilito dall'Accordo in Conferenza Unificata sul profilo di cui al successivo comma 4-quater,».

1.16

[Pirovano](#), [Paganella](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso "4", dopo le parole: «I contratti collettivi nazionali di lavoro definiscono» inserire le seguenti: «nell'ambito di quanto stabilito dall'Accordo in Conferenza Unificata sul profilo di cui al successivo comma 4-quater».

1.17

[Zampa](#), [D'Elia](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «4», sostituire le parole: «profili professionali» con le seguenti: «profilo professionale».

1.18

[Murelli](#), [Minasi](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «4», terzo periodo, sostituire le parole: «dei profili professionali dell'assistente per l'autonomia» con le seguenti: «dei profili connessi con la funzione di assistenza per l'autonomia».

1.19

[Bucalo](#), [Iannone](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso "4-bis".

1.20

[Marti](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso 4-bis.

1.21

[Ternullo](#), [Silvestro](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 4-bis con il seguente:

«4-bis. La professione di assistente per l'autonomia e la comunicazione di cui al comma 4 è esercitata da:

a) coloro che, ai sensi dell'articolo 1, commi da 594 a 599, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell'articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonché dell'articolo 4 della legge 15 aprile 2024 n. 55, e fermo restando il decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520, sono in possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore professionale socio-sanitario;

b) coloro che, in possesso del diploma di Scuola secondaria superiore, hanno conseguito la qualifica in esito al Percorso di formazione professionale, i cui standard professionali e formativi sono definiti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con Accordo siglato in sede di Conferenza Unificata, ai sensi degli articoli 4 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

c) coloro che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, hanno svolto, per almeno dodici mesi, anche non continuativi, funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione e sono in possesso del diploma di Scuola secondaria di secondo grado;»

Conseguentemente, sopprimere i capoversi 4-ter e 4-quater.

1.22

[Barbara Floridia](#), [Castellone](#), [Aloisio](#), [Mazzella](#), [Pirondini](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire il "capoverso 4-bis" con il seguente:

«4-bis. La professione di assistente per l'autonomia e la comunicazione di cui al comma 4 è esercitata da coloro che hanno frequentato un corso appositamente istituito, volto a formare personale addetto all'assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale degli alunni con disabilità. Il predetto corso deve includere anche un programma certificato a livello istituzionale in collaborazione con le associazioni rappresentative delle persone sorde che esercita le funzioni di rappresentanza e di tutela degli interessi morali, civili, culturali ed economici dei sordi italiani, nonché dei sordi con disabilità aggiuntive.».

1.23

[Castellone](#), [Barbara Florida](#), [Aloisio](#), [Mazzella](#), [Pirondini](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire il "capoverso 4-bis" con il seguente:

«4-bis. La professione di assistente per l'autonomia e la comunicazione di cui al comma 4 è esercitata da coloro che hanno frequentato un corso appositamente istituito, volto a formare personale addetto all'assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale degli alunni con disabilità.».

1.24

[Ternullo](#), [Silvestro](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso "4-bis", con il seguente:

«4-bis. Per svolgere l'attività di assistente per l'autonomia e la comunicazione di cui al comma 4 è necessario aver conseguito il diploma di laurea L-19, il diploma di laurea L-24, il diploma di laurea L-40 e lauree equipollenti, come definite con il decreto interministeriale vigente.».

1.25

[Murelli](#), [Minasi](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «4-bis», sostituire le parole: «La professione» con le seguenti: «La funzione».

1.26

[Murelli](#), [Minasi](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «4-bis», sostituire le parole: «hanno conseguito il diploma di laurea L-19» con le seguenti: «sono in possesso dell'iscrizione nell'albo professionale degli educatori professionali socio-pedagogici di cui all'articolo 4 della legge 15 aprile 2024, n. 55. In attesa di iscrizione all'albo accedono alla professione i laureati con laurea L-19 e coloro che sono in possesso di diploma di laurea quadriennale in scienze dell'educazione».

1.27

[D'Elia](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «4-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, il diploma di laurea L-24, il diploma di laurea L-40 e lauree equipollenti, come definite con il decreto interministeriale vigente.»

1.28

[Pirovano](#), [Paganella](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso "4-bis", dopo le parole: «laurea L-19» aggiungere le seguenti: «, il diploma di laurea L-24, il diploma di laurea L-40 e lauree equipollenti, come definite con il decreto interministeriale vigente».

1.29

[Barbara Florida](#), [Castellone](#), [Mazzella](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso "4-ter".

1.30

[Ternullo](#), [Silvestro](#)

Al comma 1, lettera a), al capoverso "4-ter", apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire l'alinea con la seguente: «L'attività di assistente per l'autonomia e la comunicazione di cui al comma 4 è, altresì, svolta da:»;*

b) *alla lettera a), sopprimere le parole: «nonché dell'articolo 4 della legge 15 aprile 2024, n. 55, e»;*

c) *alla lettera b):*

1) *dopo le parole: «ventiquattro mesi» inserire le seguenti: «negli ultimi dieci anni»;*

2) *dopo le parole: «funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione» inserire le seguenti: «o*

funzioni analoghe»

3) *sostituire le parole* «e sono in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado» con le seguenti: «indipendentemente dal titolo di studio posseduto».

d) *dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«c) coloro che sono in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, unito al possesso di 120 CFU della classe di laurea L-19, L 24, L 40 ed equipollenti.».

1.31

[Marti](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso 4-ter, sostituire le parole: «La professione» con le seguenti: «l'attività» e *sopprimere la parola:* «altresì».

1.32

[Bucalo, Iannone](#)

Al comma 1, lettera a), al capoverso "4-ter" sostituire le parole: «La professione» con le seguenti: «L'attività».

1.33

[Bucalo, Iannone](#)

Al comma 1, lettera a), al capoverso "4-ter" sopprimere la parola: «altresì».

1.34

[Zampa, D'Elia, Camusso, Crisanti, Furlan, Verducci, Zambito](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «4-ter», alinea, sostituire le parole: «esercitata da» con le seguenti: «svolta da».

1.35

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, capoverso 4-ter), lettera a), sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 1, commi da 594 a 599» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 1, commi da 594 a 598» e *sopprimere le seguenti parole:* «dell'articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65».

1.36

[Murelli, Minasi](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «4-ter», lettera a), sopprimere le parole: «o di educatore professionale socio-sanitario».

1.37

[Marti](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso 4-ter, lettera a), sopprimere le parole: «o di educatore professionale socio sanitario».

1.38

[Marti](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso 4-ter, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) coloro che sono in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado nonché di un attestato relativo al superamento di un corso professionale riconosciuto dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e Bolzano, con riferimento alle aree di specializzazione individuate dal comma 4;».

1.39

[Bucalo, Iannone](#)

Al comma 1, lettera a), al capoverso "4-ter", dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) coloro che sono in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado

e di un attestato relativo al superamento di un corso professionale riconosciuto dalle Regioni e Province autonome con riferimento alle aree di specializzazione individuate dal comma 4».

1.40

[D'Elia](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «4-ter», lettera b), sostituire le parole: «per almeno ventiquattro mesi» con le seguenti: «per almeno dodici mesi».

1.41

[Bucalo](#), [Iannone](#)

Al comma 1, lettera a), al capoverso "4-ter", alla lettera b) sostituire le parole: «ventiquattro» con le seguenti: «dodici».

1.42

[Zampa](#), [D'Elia](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «4-ter», alla lettera b), dopo le parole: «ventiquattro mesi» inserire le seguenti: «negli ultimi dieci anni».

1.43

[Guidi](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), capoverso «4-ter.», lettera b), dopo le parole: «anche non continuativi» aggiungere le seguenti: «e con contratto di lavoro a tempo parziale, non inferiore alle 18 ore settimanali»;

b) alla lettera c), capoverso «6-bis», al secondo periodo, dopo le parole: «anche non continuativi» aggiungere le seguenti: «e con contratto di lavoro a tempo parziale, non inferiore alle 18 ore settimanali».

1.44

[D'Elia](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «4-ter», lettera b), sostituire le parole: «presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione», con le seguenti: «da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro o autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».

1.45

[D'Elia](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «4-ter», alla lettera b), dopo le parole: «funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione» inserire le seguenti: «o i servizi educativi per l'infanzia di cui al sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 o funzioni analoghe».

1.46

[Ternullo](#), [Silvestro](#)

Al comma 1, lettera a), al capoverso "4-ter", alla lettera b), dopo le parole: «funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione» inserire le seguenti: «o i servizi educativi per l'infanzia di cui al sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 o funzioni analoghe».

1.47

[D'Elia](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «4-ter», alla lettera b), dopo le parole: «funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione» inserire le parole: «o funzioni analoghe».

1.48

[D'Elia](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «4-ter», alla lettera b), sostituire le parole: «e sono in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado» con le seguenti: «indipendentemente dal titolo di studio posseduto».

1.49

[D'Elia](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «4-ter», alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché da coloro che hanno conseguito una qualifica regionale utile allo svolgimento delle funzioni della suddetta figura professionale.»

1.50

[D'Elia](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «4-ter», dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) coloro che sono in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, unito al possesso di 120 CFU della classe di laurea L-19, L 24, L 40 ed equipollenti».

1.51

[Ternullo](#), [Silvestro](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso "4-ter", dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«"b-bis) coloro che sono già in possesso del titolo di Assistente alla Comunicazione, conseguito presso un Ente qualificato, che include un percorso di formazione non inferiore alle 830 ore, di cui almeno 810 ore di pratica della Lingua dei Segni Italiana - LIS, e/o che abbiano svolto un'esperienza minima di tre anni, anche non continuativi, nelle scuole di ogni ordine e grado, con funzione di Assistente alla Comunicazione. Tali figure devono frequentare, previo superamento di un test di ingresso attestante le competenze delle quali si è in possesso, valutate da una apposita commissione esaminatrice che includa rappresentanti ENS con comprovate competenze linguistiche, didattiche, in materia di accessibilità e di inclusione scolastica, e ottenere l'attestato di un "Corso di Formazione integrativo" della durata di 480 ore, con un programma certificato a livello istituzionale in collaborazione con le associazioni rappresentative delle persone sorde, come l'ENS. Per "Enti qualificati" si intendono enti, associazioni e cooperative che abbiano:

a) una certificazione del sistema di gestione della qualità (UNI ISO);

b) un'esperienza continuativa decennale nell'organizzazione di corsi per la formazione di Assistenti alla Comunicazione, con il coinvolgimento di persone sorde madrelingua LIS con esperienza nell'ambito della formazione e della didattica;

b-ter) coloro che abbiano conseguito il titolo di Assistente alla Comunicazione frequentando un corso di formazione della durata non inferiore alle 900 ore, con un programma certificato a livello istituzionale in collaborazione con le associazioni rappresentative delle persone sorde, come l'ENS. I programmi formativi nell'ambito della figura professionale dell'Assistente alla Comunicazione devono includere moduli specifici per l'interazione e il supporto a Sordi Plus, ovvero persone sorde con ulteriori disabilità. Tali moduli sono elaborati in collaborazione con enti specializzati e con il coinvolgimento diretto di associazioni rappresentative delle persone sorde, come l'ENS.».

1.52

[Sbrollini](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso 4-ter, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«b-bis) coloro che sono in possesso del titolo di Assistente alla Comunicazione, conseguito presso un Ente qualificato, che include un percorso di formazione non inferiore alle 830 ore e/o che abbiano svolto un'esperienza minima di tre anni, anche non continuativi, nelle scuole di ogni ordine e grado, con funzione di Assistente alla Comunicazione

b-ter) coloro che sono in possesso del titolo di Assistente alla Comunicazione che include un percorso di formazione inferiore alle 830 ore e/o che abbiano svolto un'esperienza minima di tre anni,

anche non continuativi, nelle scuole di ogni ordine e grado, con funzione di Assistente alla Comunicazione, devono frequentare, previo superamento di un test di ingresso attestante le competenze delle quali si è in possesso, valutate da un'apposita commissione esaminatrice che includa rappresentanti ENS con comprovate competenze linguistiche, didattiche, in materia di accessibilità e di inclusione scolastica, e ottenere l'attestato di un "Corso di Formazione integrativo" della durata di 480 ore, con un programma certificato a livello istituzionale in collaborazione con le associazioni rappresentative delle persone sorde,

come l'ENS che esercita le funzioni di rappresentanza e di tutela degli interessi morali, civili, culturali ed economici dei sordi italiani, nonché dei sordi con disabilità aggiuntive, attribuitegli dallo Stato in quanto Ente morale.»

1.53

[Marti](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso 4-ter aggiungere il seguente:

«4-ter. L'attività di assistente per l'autonomia e la comunicazione di cui al comma 4 è compresa nell'ambito delle attività non organizzate in ordini e collegi.»

1.54

[Ternullo, Silvestro](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso "4-quater", con il seguente:

«4-quater. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con accordo in sede di Conferenza unificata, ai sensi degli articoli 4 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è definito l'ambito di attività del profilo e le relative funzioni caratterizzanti e il relativo ordinamento didattico.»

1.55

[Zampa, D'Elia, Camusso, Crisanti, Furlan, Verducci, Zambito](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «4-quater», sostituire le parole: «sono definiti» con le seguenti: «è definito» e sostituire le parole: «dei profili professionali» con le seguenti: «del profilo» e sopprimere le parole: «, nonché la formazione professionale di ciascun profilo».

1.56

[Marti](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso 4-quater, sostituire le parole: «dei profili professionali e le relative funzioni caratterizzanti» con le seguenti: «del profilo professionale, le relative funzioni e il corrispondente fabbisogno di assistenza» e sopprimere le parole: «la formazione professionale di ciascun profilo e».

1.57

[Bucalo, Iannone](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso "4-quater" sostituire le parole: «e le relative funzioni caratterizzanti» con le seguenti: «,le relative funzioni e il corrispondente fabbisogno di assistenza».

1.58

[Murelli, Minasi](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «4-quater», sopprimere le parole: «nonché la formazione professionale di ciascun profilo e il relativo ordinamento didattico».

1.59

[Lombardo](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso comma «4-quater» sostituire le parole: «e il relativo ordinamento didattico» con le seguenti: «, il relativo ordinamento didattico e gli strumenti di programmazione volti a garantire la continuità del rapporto alunno-assistente per l'intera durata del percorso didattico e formativo interessato».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), dopo il capoverso «comma «4-quater» inserire il seguente:

«4-quinquies. Lo Stato, per il tramite dell'amministrazione scolastica, nell'assegnazione dei docenti per il sostegno didattico e degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione garantisce la continuità con riferimento a ciascuno studente al rispettivo percorso didattico e formativo, salvi i casi di oggettiva impossibilità di provvedere in tal senso per ragioni non imputabili all'Amministrazione.».

1.60

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Al comma 1, dopo il capoverso 4-quater), aggiungere il seguente:

«4-quinquies. La professione di assistente per l'autonomia e la comunicazione di cui al comma 4 è esercitata da coloro che hanno conseguito il diploma di laurea L-19 e che in ottemperanza della Legge 15 aprile 2024, n. 55, risultino iscritti all'Ordine professionale degli educatori professionali socio-pedagogici. Fino all'entrata a regime dell'Ordine, per operare in qualità di Assistente all'autonomia e alla comunicazione, sarà sufficiente il possesso del diploma di laurea L-19. La professione di assistente per l'autonomia e la comunicazione di cui ai commi precedenti, è altresì esercitata dai pedagogisti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 2 della legge 15 aprile 2024, n. 55, in possesso dei seguenti titoli di studio: LM-50, LM-57, LM-85 e LM-93, nonché titoli equipollenti.»

1.61

[Furlan](#), [D'Elia](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso «4-quater», inserire il seguente:

«4-quinquies. L'assistente per l'autonomia e la comunicazione di cui al comma 4 opera attraverso *equipe* multidisciplinari con ulteriori figure professionali e in coordinamento con gli enti locali competenti e gli enti del terzo settore.»

1.62

[Aloisio](#), [Barbara Floridaia](#), [Pirondini](#), [Mazzella](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il comma 4-quater aggiungere in fine i seguenti:

«4-quinquies. È istituito un Piano formativo nazionale per gli assistenti per l'autonomia e la comunicazione, che prevede corsi di formazione e aggiornamento professionale, con particolare attenzione alle novità metodologiche e alle esigenze specifiche degli studenti con disabilità.

4-sexies. Con decreto del ministro dell'Istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dall'approvazione della presente disposizione, sono definiti parametri e criteri, nonché le modalità attuative del Piano di cui al comma 4-quinquies.

4-septies. Per l'attuazione del comma 4-quinquies, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.63

[Aloisio](#), [Barbara Floridaia](#), [Pirondini](#), [Mazzella](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il comma 4-quater aggiungere in fine i seguenti:

«4-quinquies. Con decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, è istituito e disciplinato un Sistema nazionale di monitoraggio dell'inclusione, attraverso cui sia possibile valutare l'efficacia delle misure di inclusione scolastica adottate e del supporto fornito agli studenti con disabilità.

4-sexies Ai fini di garantire trasparenza e pubblicità, i dati raccolti ed elaborati dal

Sistema nazionale di monitoraggio, di cui al comma 4-*quinquies*, sono resi disponibili con i relativi aggiornamenti, in apposita sezione, sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del merito.».

1.64

[Aloisio](#), [Barbara Florida](#), [Pirondini](#), [Mazzella](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il comma 4-quater aggiungere in fine il seguente:

«4-*quinquies*. Al fine di garantire il benessere educativo, ovvero incentivare il sentimento di appartenenza a una comunità inclusiva e solidale, le istituzioni scolastiche d'ogni ordine e grado provvedono a programmare e attivare occasioni d'incontro extracurricolari in cui coinvolgere le famiglie degli studenti con disabilità.».

1.65

[Ternullo](#), [Silvestro](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) al comma 5-*bis*, le parole: "di cui alle lettere a), b), c)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alle lettere b) e c)" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli enti territoriali che forniscono l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale di cui alla lettera a) del comma 5 e le società che mediante appalti o subappalti di servizi o mediante qualsiasi altra forma di affidamento forniscono la predetta assistenza riconoscono ai lavoratori coinvolti il trattamento economico previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ai sensi dell'articolo 11 del Codice dei Contratti Pubblici, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2024 n. 209"».

1.66

[Ternullo](#), [Silvestro](#)

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere le parole:* «, le parole: "di cui alle lettere a), b), c)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alle lettere b) e c)" ed»;

b) *sostituire le parole:* «le società» con le seguenti: «i soggetti»;

c) *dopo le parole:* «contratto collettivo nazionale di lavoro» *aggiungere le seguenti:* «del comparto».

1.67

[Pirovano](#), [Paganella](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere le parole:* «, le parole: "di cui alle lettere a), b), c)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alle lettere b) e c)" ed»;

b) *sostituire le parole:* «le società» con le seguenti: «i soggetti»;

c) *dopo le parole:* «contratto collettivo nazionale di lavoro» *aggiungere le seguenti:* «del comparto».

1.68

[D'Elia](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «, le parole: "di cui alle lettere a), b), c)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alle lettere b) e c)" ed».

1.69

[Camusso](#), [D'Elia](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Crisanti](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «Gli enti territoriali che forniscono l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale di cui alla lettera a) del comma 5 e le società che mediante appalti o subappalti di servizi o mediante qualsiasi altra forma di affidamento forniscono la predetta

assistenza» *con le seguenti*: «Gli enti territoriali che forniscono il servizio per l'autonomia e la comunicazione personale di cui alla lettera a) del comma 5 e le società che mediante appalti o subappalti di servizi o mediante qualsiasi altra forma di affidamento forniscono il predetto servizio».

1.70

[Barbara Floridia](#), [Mazzella](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «le società» con le seguenti: «i soggetti».

1.71

[Furlan](#), [D'Elia](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «le società» con le seguenti: «i soggetti».

1.72

[Marti](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «riconoscono ai lavoratori coinvolti» aggiungere le seguenti: «l'inquadramento e».

1.73

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «riconoscono ai lavoratori coinvolti il trattamento economico», inserire le seguenti: «e normativo».

1.74

[Camusso](#), [D'Elia](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Crisanti](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Al comma 1, dopo le parole: «riconoscono ai lavoratori coinvolti il trattamento economico» inserire le seguenti: «e normativo».

1.75

[Zampa](#), [D'Elia](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «riconoscono ai lavoratori coinvolti il trattamento economico più favorevole previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al comma 4 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 11 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36», con le seguenti: «riconoscono ai lavoratori coinvolti il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di cui all'articolo 11 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e utilizzano l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizzando gli elementi qualitativi dell'offerta e individuando criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici».

1.76

[D'Elia](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «più favorevole».

1.77

[Furlan](#), [D'Elia](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «contratto collettivo nazionale di lavoro» inserire le seguenti: «del comparto».

1.78

[Marti](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere infine il seguente periodo: «I lavoratori impiegati nei contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione hanno diritto alla priorità di assunzione nei nuovi contratti, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dalla presente normativa. I contratti stipulati prima della entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto la fornitura di servizi di assistenza per l'autonomia e la comunicazione, rimangono validi fino alla loro naturale

scadenza.».

1.79

[Furlan](#), [D'Elia](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente: "5-ter. Gli enti di cui al comma precedente garantiscono il coordinamento con le previsioni sull'elaborazione del progetto di vita di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 22 dicembre 2021, n. 227 di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328".».

1.80

[Ternullo](#), [Silvestro](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.81

[Manca](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.82

[Castellone](#), [Barbara Florida](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Mazzella](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso 6-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto del punteggio maturato in ordine all'anzianità di servizio»;

b) al secondo periodo, le parole da: «per almeno trentasei mesi, anche non continuativi,» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «negli ultimi cinque anni, anche se solo in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione presso le regioni e gli enti locali che procedono all'assunzione, anche in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale».

1.83

[Marti](#)

Al comma 1, lettera c), infine aggiungere le seguenti parole: «nonché di un attestato relativo al superamento di un corso professionale riconosciuto dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e Bolzano, con riferimento alle aree di specializzazione individuate dal comma 4.».

1.84

I Relatori

Al comma 1, lettera c), capoverso 6-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

1.85

[Ternullo](#), [Silvestro](#)

Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso 6-bis, aggiungere il seguente:

«6-ter. Al fine di consentire le assunzioni di cui al precedente comma 6-bis, il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità in favore delle Regioni a Statuto ordinario e delle Regioni a Statuto speciale Sardegna, Sicilia e Friuli-Venezia Giulia è incrementato annualmente di 100.000.000 di euro ed il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità in favore dei Comuni per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità della Scuola dell'infanzia, della Scuola primaria e della Scuola secondaria di primo Grado è incrementato annualmente di 100.000.000 di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma,

pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.».

1.86

[Ternullo](#), [Silvestro](#)

Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso "6-bis", inserire il seguente:

«6-ter. Le commissioni valutatrici incaricate della selezione degli Assistenti per l'Autonomia e la Comunicazione devono includere rappresentanti dell'Ente Nazionale Sordi con comprovate competenze linguistiche, didattiche, in materia di accessibilità e di inclusione scolastica.».

1.87

[Furlan](#), [D'Elia](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera c) dopo il comma 6-bis, aggiungere il seguente:

«6-ter. Per concorrere alle spese sostenute dagli enti territoriali per il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, il "Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità è incrementato, a decorrere dall'anno 2025, di 400 milioni di euro, di cui 300 milioni destinati ai comuni e 100 milioni destinati alla Regioni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.88

[Iannone](#), [Bucalo](#)

Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso "6-bis" è aggiunto il seguente:

«6-ter. Nelle ipotesi di affidamenti dei contratti di appalto di servizi, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inseriscono nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali orientate a garantire la continuità occupazionale dei lavoratori impiegati nei contratti sciolti.».

1.89

[Furlan](#), [D'Elia](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le stesse finalità di cui al periodo precedente, gli assistenti per l'autonomia e la comunicazione hanno pari diritto alla formazione in servizio in orario lavorativo da definire in sede contrattuale".».

1.0.1

[Barbara Floridia](#), [Castellone](#), [Mazzella](#), [Aloisio](#), [Pirondini](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo Assistente per l'autonomia e la comunicazione)

1. Al fine di potenziare l'inclusione scolastica, nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e del Merito è istituito il Fondo destinato a supportare e formare la figura dell'Assistente per l'autonomia e la comunicazione, di seguito denominato "Fondo Assistente per l'autonomia e la

comunicazione", con una dotazione pari a 800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.0.2

[Ternullo](#), [Silvestro](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Per sostenere le spese dai Comuni per il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, anche in considerazione dei maggiori oneri derivanti dalla presente legge, il "Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità" di cui al comma 210, dell'articolo 1, della legge 29 dicembre 2023 n. 213, è incrementato, a decorrere dall'annualità 2025, di 700 milioni di euro destinati ai Comuni per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità.

2. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 200 milioni di euro a decorrere dal 2025 mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

b) quanto a 200 milioni di euro a decorrere dal 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 300 milioni di euro a decorrere dal 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.0.3

[Pirovano](#), [Garavaglia](#), [Paganella](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

Per sostenere le spese sostenute dai Comuni per il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, anche in considerazione dei maggiori oneri derivanti dalla presente legge, il "Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità" di cui al comma 210, art. 1 della Legge 29 dicembre 2023 n. 213 è incrementato, a decorrere dall'annualità 2025 di 550 milioni di euro, da destinare ai Comuni per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 550 milioni di euro per l'anno 2025, a 550 milioni di euro per l'anno 2026 e 500 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:

1. quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art.10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307;

2. quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega fiscale di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023;

3. quanto 450 milioni di euro per l'anno 2025, 450 milioni di euro per l'anno 2026 e 400 milioni di euro per l'anno 2027 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, del bilancio triennale 2025-2027, delle missioni e dei programmi del Ministero dell'Economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato:

a) 23.1 "Fondi da assegnare":

i. per 50 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026 sul Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso (cap. 3035);

ii. per 50 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro per l'anno 2027, sul Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso derivanti dal pagamento tramite il canale postale delle pensioni gestite dall'INPS (cap. 3036);

iii. per 50 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro per l'anno 2027 sul Fondo di parte corrente alimentato dalle risorse finanziarie rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti a seguito della verifica della sussistenza delle relative partite debitorie da ripartire tra i programmi di spesa dell'amministrazione (cap. 3051);

iv. per 50 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro per l'anno 2027 sul Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum (cap. 3020);

b) 23.2 "Fondi di riserva e speciali":

i. per 50 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro per l'anno 2027 sul Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa (cap.2999);

ii. per 50 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro per l'anno 2027 sul Fondo di riserva per le spese impreviste (cap. 3001);

iii. per 50 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro per l'anno 2027 sul Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa (cap. 7496);

iv. per 50 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro per l'anno 2027 sul Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (cap. 6856);

v. per 50 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro per l'anno 2027 sul Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (cap.9001).».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª(Affari Costituzionali) - Seduta n. 83 (pom., Sottocomm. pareri) del 21/01/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 21 GENNAIO 2025

83ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOSATO

La seduta inizia alle ore 14,30.

(236) Carmela BUCALO e altri. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, concernenti l'introduzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico

(793) Cecilia D'ELIA e altri. - Istituzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità

(1141) MARTI. - Modifiche all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in materia di inclusione scolastica

(Parere alle Commissioni 7a e 10a riunite su testo unificato. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con la seguente osservazione:

- all'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso 6-bis, là dove si prevede che le regioni e gli enti locali possano indire un'apposita procedura concorsuale pubblica per l'assunzione di assistenti per l'autonomia e la comunicazione, si rappresenta che l'assenza di un limite percentuale massimo della quota concorsuale ivi riservata potrebbe risultare incoerente con la norma generale sulle procedure concorsuali pubbliche, di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché con i criteri elaborati in materia dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.

Il senatore **CATALDI** (M5S) chiede che l'esame del provvedimento in titolo venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(1261) Giulia BONGIORNO e altri. - Modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio

(Parere alla 2a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminati gli emendamenti approvati riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1339) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta, detto Sovrano Militare Ordine di Malta - SMOM, fatto a Roma il 23 ottobre 2023, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) chiede che l'esame del provvedimento in titolo venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(1340) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024*, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) chiede che l'esame del provvedimento in titolo venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(1341) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alla manutenzione ordinaria e all'esercizio del tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, fatta a Milano il 12 aprile 2024, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) chiede che l'esame del provvedimento in titolo venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(1351) *Disposizioni di aggiornamento della delega di cui alla legge 5 marzo 2024, n. 21*

(Parere alla 6a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:
- per quanto attiene al riparto di competenze legislative costituzionalmente definito, il provvedimento risulta riconducibile alle materie della tutela del risparmio e dei mercati finanziari, nonché alla tutela della concorrenza, rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione,

propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con la seguente osservazione: valuti la Commissione di merito l'opportunità, all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso "comma 2", di sostituire le parole: «dei competenti organi parlamentari», con le seguenti: «delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari».

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) chiede che l'esame del provvedimento in titolo venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

La seduta termina alle ore 14,40.

1.4.2.1.2. 1^a(Affari Costituzionali) - Seduta n. 273 (pom.) del 21/01/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 21 GENNAIO 2025

273^a Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.
La seduta inizia alle ore 14,45.*

IN SEDE CONSULTIVA

(236) Carmela BUCALO e altri. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, concernenti l'introduzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico

(793) Cecilia D'ELIA e altri. - Istituzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità

(1141) MARTI. - Modifiche all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in materia di inclusione scolastica

(Parere alle Commissioni 7^a e 10^a riunite. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az) illustra il testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo con osservazione, pubblicato in allegato.

Il senatore **CATALDI** (M5S) annuncia che il Gruppo M5S esprimerà un voto di astensione.

Il senatore **PARRINI** (PD-IDP) annuncia un voto di astensione e la presentazione, nelle Commissioni di merito, di alcuni emendamenti, per apportare i necessari miglioramenti al testo unificato, alla cui stesura comunque il Partito democratico ha contribuito.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta del relatore.

(1339) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta, detto Sovrano Militare Ordine di Malta - SMOM, fatto a Roma il 23 ottobre 2023, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Previa dichiarazione di astensione dei senatori **CATALDI** (M5S) e **PARRINI** (PD-IDP), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta del relatore.

(1340) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla

sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Previa dichiarazione di astensione dei senatori [CATALDI](#) (M5S) e [PARRINI](#) (PD-IDP), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta del relatore.

(1341) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alla manutenzione ordinaria e all'esercizio del tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, fatta a Milano il 12 aprile 2024, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Previa dichiarazione di astensione della senatrice [GAUDIANO](#) (M5S) e del senatore [PARRINI](#) (PD-IDP), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta del relatore

(1351) *Disposizioni di aggiornamento della delega di cui alla legge 5 marzo 2024, n. 21*

(Parere alla 6ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo con osservazione, pubblicato in allegato.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S), a nome del Gruppo, dichiara un voto contrario.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) annuncia l'astensione del Gruppo del Partito Democratico.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta del relatore.

(1294) *Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità*

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri riunitasi il 14 gennaio, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) annuncia un voto di astensione, rilevando la necessità di intervenire in modo più incisivo nella fase della ricostruzione dopo gli eventi sismici. Se ci si limita infatti a ricostruire gli edifici, senza prevedere opportunità di sviluppo economico del territorio, che siano attrattive per i giovani, quei paesi resteranno disabitati.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta del relatore.

IN SEDE REFERENTE

(1337) *Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, nella mattinata odierna, si è concluso il ciclo di audizioni. Ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno è stato prorogato alle ore 15 di domani, mercoledì 22 gennaio.

Ha quindi inizio la discussione generale.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) osserva preliminarmente che sarebbero state necessarie ulteriori audizioni, dato che il provvedimento contiene un elevato numero di misure eterogenee. Trattandosi di un decreto-legge recante norme afferenti a diverse materie, inoltre, sarebbe stato opportuno esaminarlo in sede di Commissioni riunite, considerato che la Commissione affari costituzionali è già impegnata nella discussione su disegni di legge molto rilevanti e i tempi ristretti impediscono il necessario approfondimento.

Quanto al merito, rileva che i commi 4 e 5 dell'articolo 21 inseriscono una norma ultronea, in quanto non introducono alcuna proroga di termini, ma aboliscono le sanzioni previste per gli inadempimenti

degli obblighi di vaccinazione contro il COVID-19. In questo modo, si cerca di screditare l'operato dei Governi - e in particolare del Ministro della salute dell'epoca - che si sono trovati ad affrontare una crisi senza precedenti, come quella pandemica. Si creano così le premesse per un allargamento della sfiducia dei cittadini, non più solo nella politica, ma persino nelle istituzioni, con gravi rischi per la democrazia. Basti pensare anche alla gestione dei lavori della Commissione bicamerale d'inchiesta sulle misure adottate per l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, che - a suo avviso - sono improntati al fanatismo ideologico.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) sottolinea l'inopportunità di affrontare l'esame di un provvedimento così eterogeneo nei tempi ristretti previsti per la decretazione d'urgenza. Rileva inoltre l'impossibilità di svolgere un dibattito approfondito senza conoscere le proposte di modifica della maggioranza e dello stesso Governo.

Anticipa, in ogni caso, che vi sono misure molto discutibili, segnalate nel corso delle audizioni, come la soppressione delle sanzioni previste per l'inadempimento degli obblighi vaccinali, l'inserimento di previsioni che non tengono conto di pronunce della Corte costituzionale, la sanatoria di situazioni di cattiva gestione sanitaria in alcune Regioni.

Non essendovi altre richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale. I correlatori [DELLA PORTA](#) (FdI), [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE) e [PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az) e la rappresentante del GOVERNO rinunciano alle repliche.

Il [PRESIDENTE](#) propone di convocare una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per le ore 9 di giovedì 23 gennaio, al fine di organizzare i lavori, essendo atteso un numero molto elevato di proposte di modifica e considerato che il disegno di legge in titolo è già stato inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea. Confida che su alcuni emendamenti sarà possibile una convergenza tra maggioranza e opposizioni, con riferimento, per esempio, alle sollecitazioni provenienti dalle associazioni audite.

La relatrice [PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az) concorda con le considerazioni del Presidente. Ritene che molti emendamenti avranno tenore analogo, trattandosi di proposte ragionevoli e non onerose che sono state avanzate dalle associazioni di categoria audite. A suo avviso, pur nei tempi ristretti previsti, sarà possibile concordare alcune modifiche, per superare quanto meno i problemi immediatamente risolvibili, rinviando eventualmente gli altri a ulteriori provvedimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(858) DE POLI e altri. - Disposizioni in materia di manifestazioni a carattere temporaneo e di attività organizzate dalle reti associative nazionali e dalle associazioni pro loco iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore e istituzione dell'Albo degli enti di rappresentanza nazionale delle pro loco

(439) Enrico BORGHI. - Disposizioni in materia di riconoscimento del sistema delle associazioni pro loco italiane

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'8 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che gli emendamenti 2.1, 3.2, 4.2 e 5.0.2 sono stati ritirati.

Il senatore [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE) ritira gli emendamenti 3.1 e 4.1.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di rinviare l'illustrazione dei restanti emendamenti alla prossima settimana.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stato assegnato alla Commissione affari costituzionali, per l'esame in sede referente, il disegno di legge n. 1353 (*Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare*), approvato, in prima lettura, dalla Camera dei deputati

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP), nel rilevare la particolare complessità del provvedimento, che incide peraltro in modo specifico sull'ambito di competenza della Commissione giustizia, chiede che si

consideri l'opportunità di un'assegnazione del disegno di legge alle Commissioni riunite 1a e 2 a.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) si associa.

Il [PRESIDENTE](#) si riserva di rappresentare alla Presidenza del Senato tale richiesta.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta di domani, mercoledì 22 gennaio 2025, convocata alle ore 9, non avrà luogo. E' convocato un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi giovedì 23 gennaio 2025, alle ore 9, per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE
PER I DISEGNI DI LEGGE N. 236, 793 e 1141**

La Commissione, esaminato il testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

- all'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso 6-*bis*, là dove si prevede che le regioni e gli enti locali possano indire un'apposita procedura concorsuale pubblica per l'assunzione di assistenti per l'autonomia e la comunicazione, si rappresenta che l'assenza di un limite percentuale massimo della quota concorsuale ivi riservata potrebbe risultare incoerente con la norma generale sulle procedure concorsuali pubbliche, di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché con i criteri elaborati in materia dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1351**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- per quanto attiene al riparto di competenze legislative costituzionalmente definito, il provvedimento risulta riconducibile alle materie della tutela del risparmio e dei mercati finanziari, nonché alla tutela della concorrenza, rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

- valuti la Commissione di merito l'opportunità, all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso "comma 2", di sostituire le parole: «dei competenti organi parlamentari», con le seguenti: «delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari».

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1294**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

rilevato che, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

le disposizioni del disegno di legge sono prevalentemente riconducibili alla materia «protezione civile», ascritta, dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni;

in relazione alle singole disposizioni, assumono inoltre rilievo le materie «governo del territorio», attribuita alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.4.2.2. 5[^] (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5^a(Bilancio) - Seduta n. 341 (ant.) del 29/01/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5^a Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MERCOLEDÌ 29 GENNAIO 2025

341^a Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore [9,35](#).

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1351\)](#) Disposizioni di aggiornamento della delega di cui alla legge 5 marzo 2024, n. 21

(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [RUSSO](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento proroga da dodici a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega n. 21 del 2024 il termine per l'adozione di uno o più decreti legislativi per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal Testo unico della finanza di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili agli emittenti di strumenti finanziari. Viene inoltre introdotta un'ulteriore delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie previste dal medesimo Testo unico della finanza.

Fa presente che i conseguenti schemi dei decreti legislativi dovranno essere trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari. Il comma 2 dell'articolo 1 reca le disposizioni finanziarie.

Per quanto di competenza, rileva che il comma 2 dell'articolo 1 dispone che dall'attuazione dei decreti legislativi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente: al riguardo, occorre valutare la compatibilità di tale clausola di neutralità finanziaria e amministrativa con quanto stabilito, sempre con riguardo all'attuazione dei decreti delegati, dal medesimo comma 2, là dove prevede che gli schemi dovranno essere corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, richiamando il meccanismo previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Il sottosegretario FRENI conferma la compatibilità della clausola di neutralità finanziaria con quanto stabilito dal medesimo comma 2, là dove prevede che gli schemi dovranno essere corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica. Rappresenta, infatti, che il richiamo al citato articolo 17, comma 2, costituisce proprio un meccanismo per scongiurare l'eventualità che dall'attuazione dei decreti delegati possano derivare oneri privi di copertura finanziaria, in tal modo confermando, di fatto, la neutralità finanziaria del disegno di legge in esame.

Il relatore [RUSSO](#) (*FdI*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce di chiarimenti forniti dal

Governo, preso atto che:

viene confermata la compatibilità della clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 1, comma 2, con quanto stabilito dal medesimo comma 2, rappresentando che il richiamo ivi contenuto all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica, costituisce un meccanismo volto proprio a scongiurare l'eventualità che dall'attuazione dei decreti delegati possano derivare oneri privi di copertura finanziaria, in tal modo confermando, di fatto, la neutralità finanziaria del disegno di legge in esame, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere testé illustrata, che viene approvata.

(1322) Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 gennaio.

Il sottosegretario FRENI deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, nonché il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento in titolo.

Il PRESIDENTE comunica che la relazione tecnica è a disposizione della Commissione.

La relatrice **AMBROGIO** (FdI), alla luce della documentazione depositata dal Governo, illustra quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo." Nessuno chiedendo di intervenire e con l'avviso conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere testé illustrata, che viene approvata.

(877) SIGISMONDI e altri. - Disposizioni per la tutela e la salvaguardia dei manufatti e delle macchine per la pesca tradizionali esistenti sul demanio marittimo, lacuale e fluviale (Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

La relatrice **AMBROGIO** (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che lo stesso non è corredato di relazione tecnica.

Rileva che l'articolo 1, al comma 1, prevede che sono oggetto di tutela e di salvaguardia i manufatti e le macchine per la pesca realizzati con tecniche tradizionali, già esistenti e, attraverso il loro recupero e la loro ricostruzione, quelli crollati o demoliti purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza e superficie originaria.

Segnala che al comma 2 viene previsto che per le finalità di cui al comma 1, sono oggetto di particolare tutela i trabocchi o trabucchi, i caliscendi, i bilancini, i manufatti di qualsiasi tipo, anche galleggianti e ancorati, dotati di strumenti e le reti da pesca lungo le coste marittime, le acque interne, quali laghi, fiumi e porti, sempre che sia possibile accertarne, anche storicamente, la presenza in determinate aree e siano in possesso delle caratteristiche tradizionali del particolare contesto ambientale, sociale ed economico di un determinato territorio.

Rileva che il comma 3 attribuisce alle regioni la facoltà di adottare disposizioni volte a perseguire le finalità di cui ai commi 1 e 2, promuovendo il recupero e l'utilizzazione dei manufatti e delle macchine per la pesca non contrastanti con la loro naturale destinazione e con i loro valori tipici estetici, tecnologici e paesaggistici. Viene previsto inoltre che per tali finalità, le Regioni possono considerare i manufatti di cui al comma 2 e le aree circostanti come beni di valenza culturale e tradizionale di un determinato territorio, fermo restando il rispetto di quanto stabilito dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dalle vigenti disposizioni in materia di concessioni demaniali, salute, sicurezza, edilizia e governo del territorio, queste ultime in quanto compatibili.

A tale riguardo, segnala che occorre chiarire chi sia il titolare delle funzioni di tutela e salvaguardia, da realizzare attraverso il loro recupero e la loro ricostruzione, enunciate dai commi 1 e 2 dell'articolo 1, atteso che il comma 3 attribuisce alle Regioni una mera facoltà di adottare disposizioni volte a promuovere il recupero e l'utilizzazione dei manufatti e delle macchine per la pesca.

Rileva che appare inoltre necessario chiarire se le funzioni di tutela e salvaguardia di cui ai commi 1 e 2 siano un obbligo per gli enti competenti, o comportino una mera facoltà di intervento esercitabile discrezionalmente.

Fa presente che l'articolo 2, alla lettera *a*) del comma 1, prevede che i manufatti e le macchine per la pesca di cui all'articolo 1, sono esclusi dalla procedura di selezione di cui all'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, nota come "direttiva *Bolkestein*", e all'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e ad essi si applica il regime derogatorio, sussistendo motivi imperativi d'interesse generale e di necessità dettati dal regime di tutela, salvaguardia e conservazione della specificità dell'antico e tradizionale fenomeno culturale. La lettera *b*) del medesimo articolo 2 prevede che i manufatti e le macchine per la pesca, ferme restando le competenze e le funzioni amministrative proprie dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, possono essere utilizzati per le attività tradizionali per le quali sono stati realizzati e ai fini di una promozione turistica del territorio e di un suo sviluppo socio-economico sostenibile, non in contrasto con il principio generale della tutela del patrimonio storico, culturale e ambientale del territorio nel quale sono presenti.

Evidenzia che, come previsto dalla successiva lettera *c*), i manufatti e le macchine per la pesca possono essere utilizzati solo a seguito di istanza di rilascio di apposita concessione o altro titolo demaniale. Viene previsto altresì che ai fini di tutela della continuità dell'attività stessa e delle peculiari tecniche realizzative tradizionali è data priorità e preferenza ai soggetti che possono dimostrare la pregressa titolarità del bene, in quanto direttamente espressiva dell'attività realizzativa svolta dal richiedente. La concessione e ogni altro titolo demaniale previsto sono rilasciati su apposita istanza presentata dal soggetto interessato e costituiscono il presupposto necessario per richiedere ogni autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso e nulla osta comunque denominato previsti per svolgere ogni attività sociale, culturale, turistica ed economica consentita dai luoghi e dall'ambiente e non in contrasto con le disposizioni della presente legge e i dettami dello sviluppo sostenibile e dell'economia sociale e circolare.

Segnala che l'articolo 3, al comma 1, dispone che in sede di prima applicazione restano valide ed efficaci fino alla scadenza prevista nei relativi atti le concessioni e ogni altro titolo demaniale e autorizzatorio già rilasciati ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per quanto di competenza, in relazione ai rilievi sopra esposti, in merito alle funzioni di tutela e di salvaguardia di cui all'articolo 1, e con riguardo agli articoli 2 e 3, anche al fine di escludere effetti finanziari in relazione al gettito delle concessioni demaniali, nonché alla compatibilità delle disposizioni della presente proposta di legge con la normativa europea, al fine di escludere eventuali sanzioni, occorre valutare l'opportunità di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica, debitamente verificata.

La senatrice [LORENZIN](#) (PD-IDP) chiede elementi di chiarimento ulteriori, con particolare riguardo all'ambito della prevista deroga alla direttiva cosiddetta *Bolkestein*.

Il sottosegretario FRENI fa presente che tali elementi saranno forniti nell'ambito della relazione tecnica, di cui condivide l'esigenza di predisposizione.

[La Commissione conviene quindi di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.](#)

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1190) MARTI. - Istituzione della banca dati unica audiovisiva degli artisti interpreti o esecutori e della banca dati unica dei fonogrammi

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento costituisce, presso il Ministero della cultura, la "banca dati unica audiovisiva degli artisti interpreti o esecutori" e la "banca dati unica dei fonogrammi". In tali banche dati confluiscono, in formato digitale, i dati presenti nelle banche dati gestite dagli organismi operanti nel settore dell'amministrazione e dell'intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore. La consultazione delle banche dati è consentita agli organismi di gestione collettiva dei diritti connessi al diritto d'autore

con pagamento di un canone di abbonamento fissato con regolamento.

Con decreto il Ministro della cultura disciplina le modalità di costituzione delle banche dati citate, la costituzione di un comitato di vigilanza e controllo, presieduto da un rappresentante del Ministero della cultura e di cui fanno parte i rappresentanti di tutti gli organismi di gestione collettiva e degli utilizzatori, le modalità di consultazione delle banche dati, gli obblighi e le tempistiche di comunicazione cui soggiacciono i produttori di opere cinematografiche ed assimilate, i produttori di fonogrammi e gli organismi di gestione collettiva.

Per quanto di competenza, andrebbe fornita una quantificazione degli effetti finanziari, considerati gli oneri da sostenere per la costituzione e il funzionamento delle predette banche dati, nonché le entrate previste per far fronte a tali oneri.

Fa presente che andrebbe, comunque, valutata l'opportunità di inserire una clausola di invarianza finanziaria, nonché il divieto, per i componenti del comitato di vigilanza e controllo, di percepire compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1337) Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 22 gennaio.

Il rappresentante del GOVERNO deposita una nota di risposta agli elementi di chiarimento richiesti, che è a disposizione della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1320) Integrazione delle attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa italiana e revisione delle disposizioni in materia di Corpi dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze Armate nonché delega al Governo per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze Armate

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 gennaio.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi richiesti dalla Commissione sui profili finanziari del provvedimento in titolo.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(236) Carmela BUCALO e altri. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, concernenti l'introduzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico

(793) Cecilia D'ELIA e altri. - Istituzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità

(1141) MARTI. - Modifiche all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in materia di inclusione scolastica

(Parere alle Commissioni 7a e 10a riunite sul testo unificato. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

La senatrice **TESTOR** (LSP-PSd'Az), in sostituzione del relatore Claudio Borghi, illustra il testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando che il provvedimento istituisce la figura professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione. Tale figura viene definita come un professionista socio-educativo che svolge funzioni di mediazione e assistenza alla comunicazione, di supporto all'acquisizione delle autonomie e alle relazioni, rispetto ai contenuti educativi, didattici e formativi, tenuto conto delle diverse condizioni di disabilità.

Per quanto di competenza si prevede, alla lettera a) del comma 1, capoverso "h", che contratti collettivi nazionali di lavoro definiscano i profili professionali e il trattamento economico e ogni istituto

contrattuale.

Viene stabilito, alla lettera *b*) del comma 1, che gli enti territoriali riconoscano ai lavoratori coinvolti il trattamento economico più favorevole previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al comma 4 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 11 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. A tale riguardo, andrebbe fornita una quantificazione degli oneri, nei termini previsti dal contratto collettivo nazionale, e dovrebbe essere verificata la necessità di corrispondere gli arretrati per riconoscimenti di carriera ai lavoratori attualmente in servizio.

Segnala che alla lettera *c*) del comma 1, si stabilisce che le Regioni e gli enti locali possono procedere ad assumere con contratto subordinato a tempo indeterminato e, a tal fine, possono indire un'apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami. Alla procedura concorsuale, sono ammessi a partecipare coloro che, entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, abbiano svolto, a qualsiasi titolo, per almeno trentasei mesi, anche non continuativi, funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione presso le Regioni e gli enti locali che procedono all'assunzione e che siano in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. A tale proposito, occorre verificare i profili finanziari connessi alla facoltà di assunzione a tempo indeterminato riconosciuta agli enti territoriali.

In relazione ai rilievi sopra rappresentati, appare necessario richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

Il sottosegretario FRENI concorda sulla necessità di predisporre una relazione tecnica.

La Commissione conviene quindi di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,55.

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.